

Documenti di base

Indice

Condizioni generali	3
Regolamento di deposito	7
Indennità da parte di terzi	10
Condizioni per l'uso della Visa Debit Banca Cler	12
Disposizioni della Banca Cler per l'utilizzo di one	19
Condizioni per l'uso della carta Maestro Banca Cler	25
Condizioni per l'uso della carta bancaria Banca Cler	28
Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking	30
Supercard – Condizioni di partecipazione per clienti della Banca Cler	36
Condizioni relative al traffico dei pagamenti	37
Disposizioni per la comunicazione elettronica	43
Informazione per i nostri clienti al fine di evitare averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati	45
Spiegazioni per l'autodichiarazione fiscale	47

Condizioni generali

Le seguenti Condizioni generali mirano a disciplinare chiaramente i rapporti tra il cliente e la Banca Cler SA («banca»). Sono riservate le convenzioni particolari. Per determinate categorie di affari vigono inoltre i regolamenti speciali emanati dalla banca e le relative usanze.

Per favorire la comprensione, di seguito verrà utilizzata esclusivamente la forma maschile, che comprende in ogni caso anche quella femminile.

1. Diritto di disposizione

I diritti di disposizione notificati alla banca sono da questa ritenuti validi fino a comunicazione esplicita di avvenuta modifica, e ciò senza tener conto di eventuali discrepanze con iscrizioni nel registro e in altre pubblicazioni. Qualora un conto o un deposito abbia più intestatari, questi ultimi, salvo accordi contrari, ne possono disporre solo collettivamente.

2. Controllo della legittimità e obblighi di diligenza

La banca deve svolgere il controllo della legittimità con la diligenza consueta nella prassi di settore.

Se la banca ha effettuato tale controllo con la dovuta diligenza, il cliente si assume la responsabilità di eventuali danni o altri svantaggi derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione, come la falsificazione di firme e documenti o la manipolazione di trasmissioni elettroniche.

In particolare, la banca non è tenuta a confrontare le informazioni e le istruzioni che le sono state trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente.

Il cliente ha l'obbligo di conservare con cura i propri documenti bancari al fine di evitare che terzi non autorizzati vi possano accedere. Se impartisce istruzioni, il cliente si impegna a osservare tutte le misure cautelari volte a ridurre il rischio di truffa. È suo dovere mantenere segreti e conservare separatamente i dati di identificazione elettronici (compresi password e codici) nonché seguire eventuali raccomandazioni di sicurezza della banca in merito ai prodotti e servizi elettronici per impedire abusi. Se riscontra irregolarità, le comunica immediatamente alla banca. Il cliente si assume i danni riconducibili alla violazione degli obblighi di diligenza descritti.

La banca adotta opportune misure per individuare e impedire truffe. Se non opera con la diligenza consueta nella prassi di settore, si assume i danni che ne derivano.

Laddove né la banca né il cliente abbiano violato gli obblighi di diligenza, il danno o lo svantaggio di altro genere è a carico della parte nella cui sfera d'influenza è stata individuata la causa dell'atto pregiudizievole. La banca declina ogni responsabilità per i danni o gli altri svantaggi derivanti da

errori di trasmissione, guasti tecnici o interventi illeciti in apparecchi o software del cliente.

La banca, nei rapporti con il cliente e i suoi procuratori, è autorizzata ad adottare in qualsiasi momento le misure che ritiene adeguate per il controllo della legittimazione. Il cliente si assume i danni legati ai ritardi che ne derivano.

3. Incapacità civile

Il cliente è tenuto a informare immediatamente la banca per iscritto circa la sopravvenuta incapacità civile dei suoi procuratori o di altri terzi che agiscono per suo conto. Se omette di farlo o l'incapacità civile riguarda lui direttamente, si assume i danni che ne derivano, a condizione che né la banca né i suoi collaboratori o il personale ausiliario siano venuti meno alla diligenza usuale nella prassi di settore.

4. Comunicazioni della banca ed errori di trasmissione

La banca è autorizzata a inviare comunicazioni tramite posta, telefono, canali elettronici (ad es. e-mail, fax, SMS, Online Banking, applicazioni mobili e altri canali di comunicazione elettronici) nonché altre modalità di trasmissione o trasporto ai dati di contatto utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con l'istituto o da essi indicati esplicitamente.

Il cliente è tenuto a comunicare alla banca aggiornamenti circa i dati forniti in merito alla sua persona o ai suoi procuratori (ad es. nome, indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).

Le comunicazioni della banca sono considerate validamente avvenute se spedite all'ultimo dato di contatto indicato dal cliente, oppure depositate in altro luogo conformemente alle disposizioni del cliente stesso.

La data indicata sulla copia o sulle liste di spedizione in possesso della banca (in formato cartaceo o elettronico) vale come data di spedizione.

L'istituto, tramite pubblicazioni in Internet (sul sito www.cler.ch), può garantire al cliente l'accesso a informazioni, condizioni e documenti giuridicamente rilevanti nonché adempiere ai propri obblighi di informazione e pubblicità (contenuti ad es. in regolamenti sui mercati finanziari concernenti la protezione degli investitori e la trasparenza).

In caso di utilizzo di posta, telefono, canali elettronici o altre modalità di trasmissione e trasporto, la banca opera con la diligenza consueta nella prassi di settore. Nella misura in cui ha violato la consueta diligenza, la banca si fa carico dei danni dovuti a perdite, ritardi, irregolarità, doppi invii o guasti tecnici e interruzioni di funzionamento. Se la banca ha dato prova di diligenza, è il cliente a rispondere di questi danni.

5. Reclami

I reclami del cliente riguardanti l'esecuzione (errata) o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine o le contestazioni relative a comunicazioni vanno inoltrati immediatamente, al più tardi comunque entro il termine fissato dalla banca.

Se il cliente non riceve documenti o comunicazioni attesi (ad es. estratti conto/di deposito, conteggi di borsa), deve avvisare immediatamente la banca.

I reclami inerenti agli estratti conto e di deposito devono essere presentati entro un mese dalla comunicazione da parte dell'istituto.

Se ciò non avviene, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché le relative comunicazioni e gli estratti si intendono approvati.

In ogni caso il cliente si assume i danni derivanti da una presentazione tardiva del reclamo.

6. Esecuzione di ordini

Se il cliente conferisce uno o più ordini il cui importo totale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della data o della successione cronologica in cui li ha ricevuti.

In caso di danni risultanti da mancata esecuzione, esecuzione lacunosa o ritardata di ordini, la banca risponde al massimo della perdita degli interessi (ad eccezione degli ordini di borsa).

Se in un caso specifico potrebbe verificarsi un danno più esteso, il cliente deve comunicarlo alla banca preliminarmente, altrimenti si farà carico di tale danno.

7. Diritto di pegno e di compensazione

La banca vanta un diritto di pegno sulla totalità degli averi in conto e dei valori patrimoniali del cliente custoditi per conto di quest'ultimo presso di sé o presso terzi, nonché un diritto di compensazione nei confronti di tutti i crediti a copertura di ogni sua eventuale pretesa attuale o futura, a prescindere dalla data di scadenza, dalla valuta o dalla presenza di una garanzia speciale.

Questo diritto di pegno e di compensazione vale anche per eventuali pretese di indennizzo e di esenzione della banca, in particolare se vengono esercitate in relazione a transazioni effettuate per conto del cliente o a valori patrimoniali di terzi (compresi emittenti, liquidatori, commissari, amministratori di fallimenti, istituzioni e autorità) detenuti per conto del cliente.

Se il cliente cade in mora, la banca è autorizzata a procedere, secondo il suo libero apprezzamento (anche per quanto riguarda l'ordine di successione), al realizzo forzoso o mediante trattativa privata dei pegni, oppure, con mantenimento del

diritto di pegno, ad avviare la procedura di pignoramento o fallimento contro il cliente.

8. Interessi, prezzi, imposte e tasse

Gli importi riferiti agli interessi e ai prezzi concordati o usuali (commissioni [incluse quelle sull'avere], spese, ecc.) nonché alle tasse e alle imposte vengono accreditati o addebitati al cliente, a discrezione della banca, con effetto immediato oppure con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Se la relazione d'affari è intestata a più persone, queste ultime rispondono solidalmente.

Gli interessi, i prezzi e le altre condizioni relative ai prodotti applicati attualmente fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Soprattutto in caso di variazioni dei costi o della situazione sul mercato monetario e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

Le variazioni dei tassi d'interesse, gli aumenti di prezzo, i nuovi prezzi introdotti e le modifiche delle condizioni relative ai prodotti si considerano approvati se il cliente non disdice il prodotto o il servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i tempi di disdetta o revoca previsti da condizioni o accordi particolari. In caso di disdetta a seguito di un aumento di prezzo o dell'introduzione di nuovi prezzi, gli importi dovuti in caso di chiusura del prodotto e/o cessazione del servizio secondo quanto riportato negli elenchi e nelle schede informative sui prodotti non verranno riscossi; tuttavia fino allo scadere dei termini di disdetta e revoca si applicano i prezzi in vigore prima dell'adeguamento.

Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa di un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro remunerazione, la banca può decidere l'ammontare dell'indennità secondo il proprio criterio.

Eventuali imposte e tasse che la banca riscuote in riferimento alla sua relazione d'affari con il cliente o che deve trattenere in virtù del diritto svizzero o estero, di trattati internazionali o accordi contrattuali con autorità estere (ad es. imposta alla fonte pari al 30% secondo la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), nonché le spese addebitate all'istituto sono a carico del cliente o possono essere trasferite a quest'ultimo.

9. Valute estere

Il controvalore in valuta estera degli averi del cliente è investito nella medesima valuta, a nome della banca ma per conto e a rischio e pericolo del cliente, sia entro i confini del territorio in cui tale moneta ha corso, sia al di fuori di esso. Proporzionalmente ai suoi averi in deposito, il cliente assume pertanto ogni rischio relativo al capitale complessivamente

investito, derivante in particolare da restrizioni, tasse e altri oneri imposti dalle leggi o dai regolamenti amministrativi in tutti i paesi interessati.

Il cliente può disporre di detti averi in valuta estera mediante vendita nonché versamenti; per altre modalità di disposizione occorre il consenso della banca.

In mancanza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata a effettuare in franchi svizzeri gli addebiti e gli accrediti di importi in valuta estera, al corso del giorno in cui la somma è pervenuta all'istituto o l'operazione è stata evasa, a meno che il cliente non possieda un conto nella valuta estera corrispondente. Se il cliente possiede esclusivamente conti in valute di paesi terzi, la banca, a suo libero giudizio, può addebitare o accreditare l'importo in una di queste valute.

10. Cambiali, assegni e titoli analoghi

La banca ha il diritto di riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli analoghi scontati o accreditati, qualora risultino non pagati. Ciò vale anche per il caso in cui assegni già pagati risultino in seguito rubati, smarriti, falsificati o incompleti. Fino alla copertura del saldo debitore, la banca conserva le proprie pretese al pagamento, derivanti dal diritto cambiario e dell'assegno bancario o altri, per l'importo totale delle cambiali, degli assegni e di altri titoli, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tali titoli.

11. Disdetta delle relazioni d'affari

Il cliente e la banca possono disdire le relazioni d'affari in qualsiasi momento, con effetto immediato o a una scadenza futura. In particolare, la banca può annullare senza preavviso le linee di credito concesse ed esigere il rimborso immediato dei suoi averi. Restano salvi accordi particolari e condizioni di disdetta valide per prodotti specifici.

12. Limitazione di servizi, liquidazione

Per garantire il rispetto delle disposizioni legali, normative o contrattuali, la diligenza consueta nella prassi di settore o un'amministrazione ineccepibile, la banca può limitare in toto o in parte i servizi erogati al cliente. Ciò vale a prescindere dai regolamenti integrativi ai singoli servizi bancari. In particolare, la banca può bloccare la relazione di conto e deposito, rimandare o limitare l'esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (ad es. ordine di versamento/pagamento, di bonifico o trasferimento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimoniali, di estinzione) e rifiutare, in termini generali, di prendere in consegna valori patrimoniali o accrediti.

In caso di disdetta o qualora gli averi o i valori patrimoniali depositati non possano più essere custoditi dalla banca per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni, il cliente deve comunicare all'istituto, su richiesta, dove intende trasferire il proprio patrimonio.

Se il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca a seguito della disdetta della relazione d'affari o della limitazione dei servizi, omette di

effettuare la comunicazione di cui sopra, la banca è autorizzata a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli. La banca, con effetto liberatorio, può depositare il ricavato e gli averi ancora disponibili del cliente nel luogo indicato dal giudice oppure inviarli sotto forma di assegno all'ultimo recapito postale conosciuto del cliente.

13. Giorni festivi

Per qualsiasi relazione d'affari con la banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.

14. Esternalizzazione di settori d'attività (outsourcing)

La banca ha la facoltà di esternalizzare in parte o in toto settori d'attività e servizi a fornitori (altre banche ed entità giuridiche del gruppo BKB o terzi) sul territorio svizzero o all'estero. Nell'ambito delle esternalizzazioni è possibile che determinati dati riguardanti la relazione d'affari con il cliente vengano trasferiti a fornitori di servizi o siano rilevati da questi ultimi e che tali fornitori, a propria volta, si avvalgano di servizi di altri. Tutti i fornitori sono tenuti a osservare gli obblighi di riservatezza.

15. Rispetto delle disposizioni legali e normative

Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legali applicabili a lui e alle altre persone coinvolte nella relazione bancaria e nei valori patrimoniali (comprese le leggi fiscali e gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione). Si impegna a rispettare in ogni momento le disposizioni legali vigenti e, su richiesta della banca, certifica che lui e le altre persone coinvolte nella relazione hanno rispettato le norme applicabili ai singoli casi.

16. Segreto bancario e protezione dei dati

Gli organi, i collaboratori e i mandatarî della banca sottostanno a obblighi giuridici per la protezione e la segretezza dei dati che riguardano la relazione d'affari con il cliente.

L'obbligo della banca di rispettare il segreto bancario viene meno in presenza di obblighi d'informazione e di comunicazione previsti dalla legge o dalle norme, del consenso da parte del cliente o di altri motivi giustificativi di ordine legale, come la salvaguardia di legittimi interessi della banca. Il segreto bancario non si applica in particolare:

- a) nei confronti di terzi in Svizzera o all'estero (ad es. broker, banche, repertori di dati sulle negoziazioni, borse, organismi di regolamento ed enti di subcustodia, emittenti, autorità competenti nonché altri terzi coinvolti) nell'ambito di transazioni e servizi che la banca eroga per il cliente (ad es. la gestione di conti o depositi oppure l'esecuzione di operazioni relative al traffico dei pagamenti, ai titoli, alle divise e di altre operazioni della clientela), in particolare se presentano un legame con l'estero. La non applicazione del segreto può essere determinata dal diritto svizzero o estero, da autoregolamentazioni, usanze di mercato, disposizioni contrattuali o condizioni poste da emittenti, fornitori di servizi e altre parti da cui la banca dipende per lo svolgimento di tali transazioni e servizi,

- b) in caso di procedimenti minacciati o avviati nei confronti della banca (anche come terza parte) dal cliente o da altre persone coinvolte nella relazione d'affari o nei valori patrimoniali in Svizzera o all'estero,
- c) al fine di garantire e rivendicare, in Svizzera o all'estero, i crediti o altri diritti della banca nei confronti del cliente e per la realizzazione di garanzie ordinate per conto del cliente,
- d) in caso di rimproveri che il cliente o altre persone coinvolte nella relazione d'affari o nei valori patrimoniali hanno mosso alla banca pubblicamente oppure rilasciato a media o autorità,
- e) al fine dello scambio di informazioni tra la banca e altre banche ed entità giuridiche del gruppo BKB in Svizzera per scopi aziendali, ad esempio lo svolgimento e l'assistenza completi ed efficienti nell'ambito delle operazioni bancarie per i clienti, l'informazione circa l'offerta di servizi delle società del gruppo BKB, la garanzia della gestione dei rischi, il rispetto di disposizioni legali e normative o per motivi legati alla compliance. I destinatari sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza,
- f) per effettuare esternalizzazioni in conformità al punto 14.

La banca salva ed elabora i dati che riguardano la relazione d'affari con il cliente e quelli provenienti da fonti terze, e può utilizzarli per creare ed elaborare profili. Tali dati possono essere oggetto di scambio tra la banca e altre banche ed entità giuridiche del gruppo BKB e utilizzati per i motivi elencati alla lettera e) nonché per scopi di ricerca di mercato e di marketing.

La banca pubblica i principi relativi all'elaborazione dei dati personali nonché eventuali aggiornamenti in Internet (all'indirizzo www.cler.ch/protezione-dati).

Il cliente prende atto che i dati trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sono soggetti alle disposizioni del rispettivo ordinamento giuridico estero, che potrebbe non offrire una protezione adeguata. È possibile che in determinate circostanze le autorità locali accedano ai dati o ne dispongano la consegna.

17. Assenza di contatti

Il cliente si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare, nell'ambito della relazione d'affari tra lui e la banca, la presenza di valori senza contatti ai sensi delle disposizioni di legge in materia. In particolare è tenuto a comunicare immediatamente alla banca ogni modifica dell'indirizzo o del nome (ad es. in seguito a matrimonio).

Il cliente prende atto che la banca, in presenza di valori patrimoniali senza contatti, è obbligata a segnalare la relazione d'affari a un ufficio di notifica centralizzato.

Oltre agli oneri di cui al punto 8, la banca è autorizzata ad addebitare al cliente una tassa speciale nonché tutti i costi sostenuti per le operazioni svolte in caso di assenza di contatti o non rivendicazione.

18. Modifiche delle Condizioni generali

La banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.

19. Diritto applicabile e foro competente

Tutte le relazioni giuridiche del cliente con la banca sono soggette **esclusivamente al diritto svizzero**. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione per clienti con domicilio all'estero nonché **foro competente esclusivo per tutte le controversie è Basilea**. La banca ha il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale competente del suo domicilio o presso ogni altro tribunale competente, ma rimane applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Sono fatte salve le disposizioni vincolanti del diritto svizzero in merito al foro competente.

Regolamento di deposito

1. Campo d'applicazione

Il presente Regolamento di deposito è valevole in complemento alle Condizioni generali e regola la custodia, la contabilizzazione e l'amministrazione di valori e oggetti (valori in deposito) da parte della Banca Cler SA («banca»), in modo particolare anche nel caso in cui questi vengano tenuti sotto forma di titoli contabili. Esso è ugualmente applicabile come complemento per eventuali convenzioni contrattuali particolari.

2. Accettazione

Di norma la banca accetta in deposito aperto, quali valori in deposito, prevalentemente:

- titoli contabili, cartevalori, diritti valore e altri investimenti sul mercato monetario e dei capitali non cartolarizzati nonché altri strumenti finanziari da custodire (ovvero contabilizzare) e amministrare,
- metalli preziosi e monete fungibili nella forma e nella qualità normalmente reperibili in commercio nonché titoli ipotecari e documenti probatori (ad es. polizze assicurative) da custodire.

La banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito senza addurre motivazioni. Ciò vale soprattutto se il cliente non adempie alle restrizioni d'investimento applicabili nel suo caso.

Se la banca – a causa di restrizioni d'investimento, per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni – non intende più custodire i valori patrimoniali depositati, chiede al titolare del deposito di indicare dove bisognerà trasferire i valori in questione. Qualora il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca, non impartisca istruzioni, l'istituto è autorizzato a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli.

La banca si riserva di verificare l'autenticità e le notifiche di blocco relative ai valori consegnati dal cliente oppure di affidare tale incarico a terzi in Svizzera e all'estero, declinando ogni responsabilità in tal senso. In caso di verifica, la banca esegue i mandati di vendita e gli ordini di consegna, come pure le attività amministrative, solo al termine del controllo. I costi legati alla verifica possono essere addebitati al cliente.

3. Obbligo di diligenza

La banca contabilizza, custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza consueta nella prassi di settore.

4. Consegna e trasferimento dei valori in deposito

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli siano restituiti o trasferiti secondo le disposizioni legali vigenti nel luogo di custodia, nella forma ed entro i termini di consegna consueti; sono fatti salvi eventuali termini di disdetta, disposizioni legali, statuti di emittenti, diritti di

garanzia della banca nonché accordi contrattuali particolari. Le spese legate alla consegna e al trasferimento fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non esiste alcun diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc.

Il trasporto come pure l'invio di valori in deposito avviene per conto e a rischio del cliente. Se è necessario dichiarare i valori, in mancanza di istruzioni del cliente la banca vi provvede a propria discrezione.

5. Durata del contratto

Il rapporto di deposito è stipulato con validità illimitata nel tempo. Non si estingue in seguito al decesso, all'incapacità civile o al fallimento del cliente.

6. Condizioni

Le attuali condizioni e altri oneri fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Soprattutto in caso di variazioni dei costi e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa su un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro remunerazione (ad es. commissioni e spese di terzi, spese legali e procedurali che la banca deve sostenere in relazione ai valori in deposito), la banca può decidere l'ammontare dell'indennità secondo il proprio criterio.

7. Indennità da parte di terzi

La banca può ricevere da offerenti di strumenti finanziari (offerenti di prodotti, comprese le società del gruppo BKB) indennità di tipo finanziario e non finanziario (indennità da parte di terzi) per la distribuzione e/o la custodia di tali strumenti. La loro entità viene calcolata in base al volume degli investimenti detenuti nell'intera banca in tali strumenti finanziari o al volume delle transazioni eseguite (prodotti strutturati).

Le indennità da parte di terzi possono indurre la banca a propendere per gli strumenti finanziari per i quali viene versata un'indennità più elevata o comunque è prevista un'indennità di questo tipo. La banca, però, tiene conto di questo possibile conflitto di interessi, per evitare di penalizzare i propri clienti. La banca si assicura che le decisioni e le raccomandazioni d'investimento soddisfino criteri qualitativi e non dipendano in alcun modo dalla corresponsione di indennità da parte di terzi.

L'oggetto e i range di valore percentuale delle possibili indennità da parte di terzi percepite in rapporto al volume d'investimento del cliente vengono comunicati dalla banca nell'informativa «Indennità da parte di terzi» (informativa). L'informativa è parte integrante del presente Regolamento di deposito e può essere consultata nella versione di volta in volta aggiornata sul sito Internet della banca all'indirizzo www.cler.ch/documenti-base o richiesta alla banca stessa.

Il cliente si dichiara d'accordo che la banca trattenga le indennità percepite da terzi e rinuncia a richiederne la cessione conoscendo il loro eventuale configurarsi sulla base della suddetta informativa. Hanno priorità gli accordi individuali che consentono la prova per testo (ad es. nel contratto di gestione patrimoniale, nel contratto di consulenza in investimenti, nel contratto EasyTrading).

Su richiesta, la banca fornirà al cliente informazioni più dettagliate circa l'entità delle indennità che lo riguardano.

8. Custodia dei valori in deposito

La banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito, singolarmente o in un deposito collettivo, presso un ente di subcustodia di propria scelta, sul territorio nazionale o all'estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. In tal caso risponde esclusivamente per la diligenza – consueta nella prassi di settore – con cui seleziona e istruisce l'ente di subcustodia.

Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. Rimangono esclusi dalla custodia collettiva i valori in deposito che, per loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. I valori in deposito custoditi all'estero sono sottoposti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Gli enti di subcustodia possono far valere un diritto di pegno o un altro diritto di garanzia sui valori in deposito.

Qualora la legislazione estera rendesse difficile, ovvero impossibile, il riscatto dei valori depositati all'estero, la banca è tenuta unicamente a garantire al cliente, presso un ente di custodia o una banca corrispondente a sua scelta nel luogo di custodia, un diritto di restituzione proporzionale dei valori depositati, purché sussista un simile diritto ed esso sia trasferibile.

9. Iscrizione dei valori in deposito

I valori in deposito nominativi di emittenti svizzeri vengono iscritti a nome del cliente nel registro di riferimento (ad es. registro delle azioni), a condizione che il cliente abbia dato la propria autorizzazione. In tal modo i dati trasmessi ai fini della registrazione (in particolare quelli relativi all'identità del cliente) vengono comunicati all'istanza di competenza (società, ente che amministra il registro, ecc.).

Se l'iscrizione a nome del cliente non è usuale o è impossibile, la banca può fare iscrivere i valori a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente.

10. Obblighi di comunicazione e di notifica

Il cliente è responsabile dell'adempimento degli eventuali obblighi di comunicazione e di notifica nonché di altri obblighi (ad es. pubblicità delle partecipazioni, presentazione di un'offerta di acquisto) nei confronti di società, borse, autorità e altri operatori di mercato. È determinante il diritto applicabile svizzero o estero. La banca non è tenuta a richiamare l'attenzione del cliente sui suoi obblighi di comunicazione. Se i valori in deposito sono registrati a nome di una società con funzione di nominee o della banca, il cliente deve informare immediatamente l'istituto circa un eventuale obbligo di comunicazione.

La banca è autorizzata – dandone comunicazione al titolare del deposito – a non eseguire o a eseguire solo in parte attività amministrative inerenti a valori in deposito che comportano per essa obblighi di comunicazione e di notifica.

Se effettua o dispone operazioni che riguardano i valori in deposito, il cliente ha la responsabilità esclusiva di garantire il rispetto di eventuali restrizioni previste dal diritto applicabile svizzero o estero, di soddisfare determinate condizioni o di ottenere le autorizzazioni necessarie.

Spetta al cliente procurarsi le informazioni relative ai suddetti obblighi di comunicazione e di notifica nonché alle restrizioni, ecc.

Se tali obblighi vengono introdotti solo ad acquisto avvenuto, la banca è autorizzata ad alienare i valori in deposito interessati, qualora non riceva per tempo un riscontro dal cliente e gli abbia fatto presente che in mancanza di una sua risposta avrebbe provveduto alla vendita.

11. Conversione di valori in deposito

La banca è autorizzata ad annullare a spese del cliente i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire titoli di credito e diritti valore come titoli contabili, mediante accredito su un conto titoli. La banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

12. Amministrazione

La banca provvede, in assenza di particolari istruzioni da parte del cliente, alle consuete attività amministrative, come:

- la riscossione di interessi maturati, dividendi, altre distribuzioni e capitali rimborsabili,
- la conversione e il prelevamento di valori in deposito senza diritto d'opzione del cliente (split, spin-off, ecc.),
- il controllo di estrazioni di titoli, disdette, conversioni, diritti di sottoscrizione, ammortamenti di valori in deposito, ecc.

Qualora la banca non fosse in grado di amministrare singoli valori nel modo abituale, lo comunicherà al cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera.

Su ordine speciale e puntualmente pervenuto, la banca provvede a svolgere ulteriori attività amministrative, come:

- esercizio di diritti di sottoscrizione, di conversione e di opzione
- svolgimento di conversioni
- pagamento su valori in deposito non interamente liberati
- esecuzione di ordini legati a offerte di titoli nel contesto di offerte pubbliche d'acquisto, fusioni, scissioni, conversioni, ecc.

Se possibile, la banca informa il cliente riguardo a eventi imminenti concernenti i valori in deposito con modalità adeguate. Se il cliente non impartisce istruzioni per tempo, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, ad agire a propria discrezione. Di norma i diritti di sottoscrizione non esercitati vengono venduti e non si accettano offerte di riscatto, scambio e conversione.

La banca non esegue attività amministrative soprattutto:

- nel caso delle azioni nominative prive di cedole, se l'indirizzo di recapito per dividendi e distribuzioni non è quello della banca,
- per i valori in deposito negoziati esclusivamente o prevalentemente all'estero e custoditi in via eccezionale in Svizzera,
- per i titoli ipotecari e i documenti probanti (ad es. polizze assicurative).

Per tutte le attività amministrative la banca si basa sulle consuete fonti d'informazione bancarie, senza assumersi tuttavia alcuna responsabilità. Fintanto che l'amministrazione compete alla banca, quest'ultima è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a comunicare agli emittenti o agli enti di subcustodia le istruzioni necessarie per l'amministrazione dei valori in deposito e a raccogliere le informazioni che le occorrono.

È competenza del cliente far valere i propri diritti derivanti dai valori in deposito in occasione di procedimenti giudiziali, di insolvenza o simili e di ottenere le informazioni necessarie in questo senso.

13. Accrediti e addebiti

Gli accrediti e gli addebiti vengono registrati su un conto indicato dal cliente presso la banca. In assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a convertire in franchi svizzeri gli importi in valuta estera.

Gli accrediti avvengono salvo buon fine. La banca è autorizzata ad annullare le registrazioni effettuate per sbaglio o contenenti errori, anche in seguito alla registrazione sul deposito o conto del cliente, senza restrizioni temporali. Il cliente prende atto che simili correzioni da parte della banca avvengono senza chiamarlo in causa. Restano salve le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.

Le modifiche a istruzioni relative al conto devono pervenire alla banca con un anticipo sulla scadenza pari ad almeno cinque giorni lavorativi bancari.

14. Estratti

La banca trasmette al cliente, di norma per la fine dell'anno, un prospetto della situazione dei valori in deposito custoditi. Tale documento può includere ulteriori valori non contemplati dal presente regolamento. I titoli contabili non vengono indicati specificamente come tali.

Le valutazioni del contenuto del deposito si fondano sui valori dei corsi non vincolanti tratti dalle consuete fonti d'informazione bancarie. L'istituto non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza di tali dati e di ulteriori informazioni relative ai valori contabilizzati.

15. Modifiche del Regolamento di deposito

La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente documento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.

Indennità da parte di terzi

La Banca Cler SA («banca») dà modo ai propri clienti di accedere a un'ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui fondi d'investimento e prodotti strutturati. La banca può ricevere e/o riceve dagli offerenti di strumenti finanziari (offerenti di prodotti, comprese le società del gruppo BKB) indennità di tipo finanziario e non finanziario (indennità da parte di terzi) per la distribuzione e/o la custodia di tali strumenti. Queste indennità vengono denominate anche indennità di distribuzione, retrocessioni, commissioni di portafoglio o ribassi.

Il fatto che la banca trasferisca al cliente le indennità ricevute da terzi o le trattienga dipende dalla rinuncia o meno del cliente al trasferimento. Tali indennità da parte di terzi sono disciplinate da contratti speciali tra la banca e gli offerenti di prodotti, indipendentemente dal rapporto d'affari intrattenuto dalla banca con i propri clienti. La banca informa i clienti in merito a questa fattispecie mediante la presente informativa.

Soluzione d'investimento Banca Cler

Dalla direzione del fondo, la banca riceve indennità da parte di terzi. Nel caso della Soluzione d'investimento Banca Cler si tratta di un fondo a ombrello proprio della banca, composto da vari comparti. Le indennità da parte di terzi sono calcolate in base al volume d'investimento complessivo dei relativi comparti della Soluzione d'investimento Banca Cler. Le indennità da parte di terzi sono parte integrante della commissione di gestione effettiva riportata nella rispettiva documentazione del fondo. In rapporto alla somma investita dal cliente nel comparto in questione (volume d'investimento), detenuto in un deposito titoli a parte, l'indennità da parte di terzi è versata con cadenza trimestrale e ammonta a:

Soluzione d'investimento Banca Cler

«Reddito»	0,88 % p.a.
«Equilibrata»	0,90 % p.a.
«Crescita»	0,87 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Reddito»	0,82 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Equilibrata»	0,84 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Crescita»	0,74 % p.a.
Sviluppo sostenibile «Azioni»	0,71 % p.a.
«Sulla base di regole»	0,77 % p.a.

Altri fondi d'investimento e prodotti strutturati

Fondi d'investimento

Dalle direzioni dei fondi, la banca può ricevere indennità da parte di terzi. Le indennità sono calcolate in base al volume degli investimenti detenuti nell'intera banca in tali fondi d'investimento. Le indennità da parte di terzi sono parte integrante della commissione di gestione effettiva riportata nella rispettiva documentazione del fondo. Le indennità da parte di terzi in rapporto alla somma investita dal cliente nel fondo d'investimento in questione (volume d'investimento) si collocano, a seconda della categoria del fondo, nei seguenti range di valore percentuale e sono versate periodicamente (con cadenza trimestrale, semestrale o annuale):

Fondi del mercato monetario	0–1,0 % p.a.
Fondi obbligazionari	0–1,5 % p.a.
Fondi azionari	0–2,0 % p.a.
Fondi immobiliari	0–1,0 % p.a.
Altri fondi d'investimento (ad es. fondi di fondi, fondi strategici, fondi d'investimento alternativi)	0–2,0 % p.a.

Prodotti strutturati

Nel caso dei prodotti strutturati, le indennità da parte di terzi sono comprese nel prezzo di emissione e vengono concesse alla banca sotto forma di ribasso sul prezzo suddetto o di rimborso parziale dello stesso. Possono ammontare al massimo al 3 % dell'importo investito dal cliente (volume della transazione). In alternativa o in aggiunta a ciò, la banca può ricevere indennità ricorrenti da parte di terzi per un'entità massima dell'1 % annuo del volume d'investimento.

Indennità non finanziarie da parte di terzi

Alcuni offerenti di prodotti possono concedere alla banca, nel contesto della fornitura di servizi ai clienti di quest'ultima, vantaggi di natura non finanziaria, che possono consistere, ad esempio, in analisi finanziarie gratuite, formazione del personale o altri servizi di promozione delle vendite.

Esempio di calcolo

L'importo massimo delle indennità da parte di terzi che possono essere riscosse dalla banca in caso di rinuncia da parte del cliente è calcolato come segue:

Volume d'investimento di ogni singolo strumento finanziario moltiplicato per la percentuale massima o fissa applicabile riguardo allo strumento finanziario in questione; somma dei risultati ottenuti. Per calcolare la percentuale massima di

indennità da parte di terzi sull'intera relazione d'affari, l'importo totale calcolato va messo in rapporto con il patrimonio complessivo facente capo alla relazione stessa.

Esempio: relazione d'affari con un patrimonio complessivo pari a 250 000 CHF.

Di questo importo, nell'ambito di una relazione di deposito, 60 000 CHF sono investiti nei seguenti strumenti finanziari:

- Fondi obbligazionari per un volume d'investimento complessivo di 25 000 CHF: l'1,5 % p.a. di 25 000 CHF corrisponde a un'indennità annua massima da parte di terzi pari a 375 CHF.
- Fondi immobiliari per un volume d'investimento complessivo di 20 000 CHF: l'1 % p.a. di 20 000 CHF corrisponde a un'indennità annua massima da parte di terzi pari a 200 CHF.
- Fondi azionari per un volume d'investimento complessivo di 15 000 CHF: il 2 % p.a. di 15 000 CHF corrisponde a un'indennità annua massima da parte di terzi pari a 300 CHF.

Inoltre, nell'ambito di un rapporto contrattuale a parte, 40 000 CHF sono investiti nella Soluzione d'investimento Banca Cler «Equilibrata». Ciò si traduce in indennità da parte di terzi annue fisse pari a 360 CHF.

Complessivamente, per l'intera relazione d'affari risultano indennità da parte di terzi annue massime pari a 1235 CHF.

La percentuale massima di indennità da parte di terzi sull'intera relazione d'affari è quindi pari allo 0,49 % p.a. ($1235 \text{ CHF} \div 250\,000 \text{ CHF} \times 100$). In relazione al patrimonio investito nell'ambito della relazione d'affari, la percentuale massima di indennità da parte di terzi è pari all'1,235 % p.a. ($1235 \text{ CHF} \div 100\,000 \text{ CHF} \times 100$).

Maggiori informazioni

Su richiesta, la sua consulente o il suo consulente si tiene volentieri a sua disposizione per domande in merito alla presente informativa o per maggiori informazioni sulle indennità da parte di terzi.

Condizioni per l'uso della Visa Debit Banca Cler

I. Disposizioni generali

1. Aspetti generali

Le seguenti «condizioni» si applicano alla Visa Debit (di seguito denominata anche «carta») emessa dalla Banca Cler (di seguito denominata «banca»). Trovano inoltre applicazione i «documenti di base», nello specifico le «Condizioni generali» della banca nonché altri eventuali accordi o disposizioni speciali in vigore per determinati servizi e/o operazioni.

La carta fa sempre riferimento a un conto bancario specifico. Il rapporto contrattuale relativo alla carta (di seguito denominato anche «rapporto contrattuale» o «contratto») viene stipulato tra il titolare del conto e la banca. Le transazioni vengono addebitate o accreditate su detto conto bancario. La banca può consentire anche l'inclusione di altri conti appartenenti al titolare del conto (funzione multiconto). Possono avere una carta, oltre al titolare del conto, anche altre persone da lui designate o soggetti in possesso di una procura sul conto. La banca si riserva di limitare a questi ultimi l'emissione di carte intestate a terze persone, le quali vengono designate «aventi diritto alla carta». La carta è intestata a loro nome. Anche il titolare del conto è «avente diritto alla carta». La banca può consentire ai procuratori sul conto di ordinare carte senza necessità di un'autorizzazione esplicita da parte del titolare del conto, non è però tenuta a farlo. Il titolare del conto è responsabile dell'utilizzo di tutte le carte e ha la facoltà di prendere visione delle transazioni e dei dati riferiti a tutti gli aventi diritto alla carta. Le carte rimangono di proprietà della banca. Con l'emissione di carte a favore di procuratori sul conto e altri soggetti terzi, tra questi e la banca non si instaura alcun rapporto contrattuale.

Con l'ordinazione o il primo utilizzo della carta, ogni avente diritto alla carta dichiara di accettare le presenti condizioni.

2. Costituzione del rapporto contrattuale

Se il rapporto contrattuale, comprese le presenti condizioni, non si realizza in virtù di una domanda separata per l'ottenimento di una carta presentata in forma scritta o formalizzata in altro modo, le condizioni qui riportate nonché le tasse applicabili al momento dell'uso della carta si ritengono accettate da ogni avente diritto ad essa al più tardi contestualmente al primo utilizzo della carta stessa o una volta trascorsi 30 giorni senza che quest'ultima sia stata riconsegnata alla banca. Spetta al titolare del conto informare eventuali altri aventi diritto alla carta in merito a variazioni apportate alle presenti disposizioni e alle condizioni applicate, qualora la banca non provveda direttamente a comunicarle. Gli aventi diritto alla carta autorizzano il titolare del conto a rilasciare e accogliere con effetto anche per loro qualsivoglia dichiarazione concernente la carta. Se previsto dalla banca nel quadro delle proprie disposizioni in materia di procura, i procuratori sul conto possono inoltre richiedere carte intestate

a loro stessi e costituire a tale riguardo i relativi rapporti contrattuali a nome del titolare del conto.

3. Procure/decesso e incapacità civile

La revoca di una procura sul conto non comporta automaticamente l'invalidità della corrispondente carta. Parimenti, il decesso o l'incapacità civile di un avente diritto alla carta non determina in automatico il blocco della carta stessa. Il titolare del conto o il relativo successore legale deve richiedere espressamente alla banca il blocco della carta.

4. Modifica delle condizioni

La banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni e le condizioni applicate (in particolare le tasse e le funzioni o i servizi abbinati alla carta). Le modifiche vengono comunicate al titolare del conto in forma appropriata con almeno 30 giorni di anticipo sulla relativa entrata in vigore. Esse si considerano approvate a meno che il titolare del conto disdica per iscritto il rapporto contrattuale concernente la carta prima dell'entrata in vigore delle variazioni o tutte le carte vengano restituite dai rispettivi aventi diritto; in ogni caso, l'utilizzo della carta successivo all'entrata in vigore delle variazioni viene interpretato come esplicita accettazione delle stesse.

5. Diritto di addebitamento della banca

La banca ha il diritto di addebitare tutti gli importi risultanti dall'uso della carta (transazioni) e le tasse sul conto principale impresso sulla carta stessa. Ciò si applica anche per gli importi prenotati o contabilizzati in via provvisoria. Tale condizione può avere conseguenze sul limite della carta e determinare una limitazione della liquidità sul conto. Le transazioni eseguite in una valuta diversa da quella del conto vengono convertite dalla banca nella valuta del conto. La banca ha il diritto di rifiutare transazioni senza dover addurre motivazioni, qualora la relativa contabilizzazione determini un saldo negativo sul conto. La banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che una tale situazione potrebbe arrecare all'avente diritto alla carta.

Le transazioni sono riportate periodicamente (ad es. con cadenza mensile) sull'estratto conto corrispondente. In caso di cessazione del rapporto contrattuale sussiste un diritto di addebitamento per tutti gli importi riconducibili a precedenti usi della carta. Il diritto di addebitamento da parte della banca permane illimitatamente anche in caso di controversie tra gli aventi diritto alla carta e terzi (ad es. punti di accettazione). Eventuali controversie in relazione a inesattezze e contestazioni di merci o servizi nonché pretese da essi risultanti devono essere regolate direttamente tra l'avente diritto alla carta e il punto di accettazione in questione.

6. Periodo di validità e rinnovo della carta

La carta è valida fino al termine della data indicata sulla stessa. In mancanza di un'esplicita rinuncia da parte dell'avente diritto alla carta, prima della scadenza indicata essa viene sostituita automaticamente con una nuova. Se il titolare non riceve la nuova carta con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza di quella in uso, deve comunicarlo immediatamente alla banca. La banca ha il diritto di non rinnovare una carta senza dover addurre motivazioni al riguardo. Al termine del periodo di validità o una volta ricevuta la carta sostitutiva o di rinnovo, la precedente carta deve essere resa immediatamente inutilizzabile dal rispettivo avente diritto.

7. Disdetta e blocco

Il titolare del conto può disdire in qualsiasi momento la propria carta così come quella di un altro avente diritto o il rapporto contrattuale corrispondente. Gli altri aventi diritto alla carta possono disdire unicamente le proprie carte o il rapporto contrattuale corrispondente. Una volta avvenuta la disdetta, la carta va restituita spontaneamente e tempestivamente alla banca. La banca è autorizzata in qualsiasi momento a bloccare la carta senza dover avvisare preventivamente l'avente diritto ad essa né addurre motivazioni. La banca blocca la carta se l'avente diritto alla carta ne fa esplicita richiesta o notifica la perdita della carta e/o del codice PIN nonché in caso di disdetta. Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate sul conto. Nonostante la disdetta o il blocco, la banca rimane autorizzata ad addebitare al titolare del conto tutti gli importi ritenuti autorizzati dall'avente diritto alla carta successivamente alla disdetta o al blocco (ad es. addebiti risultanti da servizi ricorrenti per abbonamenti a giornali, quote di adesione o servizi online).

8. Cessione

La banca può trasferire o cedere in qualsiasi momento a terzi (ad es. società d'incasso), in Svizzera e all'estero, il rapporto contrattuale o singole pretese o obblighi ad esso correlati e può consentire a detti soggetti terzi, laddove necessario, l'accesso ai dati esistenti in relazione al rapporto contrattuale (incluse le informazioni su relazioni bancarie sottostanti).

II. Utilizzo della carta

1. Possibilità d'impiego (funzioni)

La carta può essere impiegata, a seconda degli accordi, per una o più delle seguenti funzioni:

1.1 Funzione di prelevamento di contanti

La carta può essere impiegata per il prelevamento di contanti, con addebito sul conto impresso sulla carta, presso i distributori automatici di banconote appositamente contrassegnati in Svizzera e all'estero nonché presso i punti autorizzati, fino ai limiti stabiliti per la carta. La Visa Debit del titolare del conto consente di accedere, oltre che al conto impresso sulla carta stessa, anche ad altri conti del titolare stesso autorizzati dalla banca.

1.2 Funzione di pagamento

La carta può essere impiegata per il pagamento di merci e servizi nel commercio stazionario o in Internet in Svizzera e all'estero, fino ai limiti stabiliti per la carta.

1.3 Servizi propri della banca

L'avente diritto alla carta può avvalersi di servizi propri della banca presso i distributori automatici di banconote dell'istituto. Nell'ambito dei servizi propri della banca – eventualmente in deroga ai limiti della carta abituali o concordati o in aggiunta a essi – possono essere effettuati in particolare prelevamenti di contanti entro l'ammontare dell'avere disponibile sul conto abbinato o entro una linea di credito concessa oppure fino a limiti della carta speciali concordati appositamente per servizi propri della banca, nonché si possono utilizzare, se del caso, altri servizi. La banca può ampliare o eliminare detti servizi in qualsiasi momento senza preavviso.

1.4. Servizi di versamento

La Visa Debit può essere utilizzata per il versamento di banconote e monete presso specifici distributori automatici di banconote. L'importo riconosciuto dal distributore automatico di banconote e confermato dal depositante viene accreditato automaticamente, con valuta del giorno del versamento, sul conto impresso sulla carta o sul conto collegato attraverso la funzione multiconto e selezionato al distributore automatico di banconote, dedotte le spese riportate nel tariffario.

L'accredito avviene indipendentemente dal rapporto che sussiste tra il depositante e il titolare del conto, qualora non si tratti della stessa persona. Il diritto di revoca del depositante si estingue contestualmente all'accettazione dell'importo da parte del distributore automatico di banconote.

1.5 Obbligo di copertura

È consentito l'utilizzo della carta solo se il conto dispone della copertura necessaria (avere o linea di credito). In caso di copertura insufficiente sul conto, la banca è autorizzata a rifiutare le transazioni.

1.6 Giustificativo di transazione

All'avente diritto alla carta viene rilasciato su richiesta un giustificativo di transazione per i prelevamenti di contanti effettuati con la carta presso la maggior parte dei distributori automatici di banconote; nel caso dei pagamenti di merci e servizi, il rilascio avviene in automatico oppure su richiesta. Tale giustificativo vale come avviso di addebito. In caso di versamenti di contanti presso i distributori automatici di banconote della banca specificamente contrassegnati, l'importo riconosciuto dal distributore automatico di banconote e confermato dalla persona che effettua il versamento viene accreditato sul conto selezionato. Il giustificativo di transazione eventualmente rilasciato al momento del versamento dei contanti vale come avviso di accredito.

1.7 Guasti tecnici e interruzioni di esercizio

L'avente diritto alla carta non può far valere alcuna pretesa di risarcimento in seguito a guasti tecnici e interruzioni di esercizio che impediscono l'uso della carta.

1.8 Visa Debit con servizi di terzi o agevolazioni

Alla Visa Debit possono essere associati servizi supplementari, come ad esempio prestazioni assicurative, di cui l'avente diritto alla carta può disporre o beneficiare attraverso l'utilizzo della carta o semplicemente in virtù del suo possesso. Detti servizi supplementari, nella fattispecie le prestazioni assicurative, sono eventualmente descritti in apposite panoramiche sui prodotti e disciplinati nell'ambito di condizioni separate. Può trattarsi di condizioni stabilite da terzi, come ad es. assicurazioni; qualora disponibili e/o determinanti, esse possono essere consultate sul sito web della banca. Determinati servizi di terzi possono non essere forniti dalla banca e quindi non dare adito ad alcuna pretesa nei confronti dell'istituto per l'avente diritto alla carta o eventuali altre persone.

2. Possibilità d'autorizzazione

L'avente diritto alla carta è autorizzato a utilizzare la carta presso gli appositi punti di accettazione, entro il/i limite/i stabilito/i o concordato/i, per pagare merci e servizi secondo le modalità indicate di seguito o effettuare prelevamenti di contanti:

2.1 Con il proprio codice PIN.

2.2 Rilasciando personalmente un'autorizzazione con modalità diversa dal codice PIN o da altri mezzi di legittimazione (cfr. al riguardo le disposizioni supplementari per l'utilizzo dei servizi online).

2.3 Nell'ambito di acquisti per telefono, via Internet o per corrispondenza o di qualsivoglia altro acquisto o richiesta di servizio per il quale la transazione viene eseguita solo indicando il nome dell'avente diritto alla carta, il numero della carta, la data di scadenza e, se richiesto, il codice di verifica riportato sulla carta (CVV, CVC).

2.4 Utilizzando la carta senza inserimento del codice PIN o di altri mezzi di legittimazione presso punti di pagamento automatizzati (ad es. pagamenti senza contatto, apparecchi automatici nei parcheggi o distributori di biglietti, caselli autostradali).

Il titolare del conto riconosce tutti i pagamenti e i prelevamenti di contanti autorizzati in conformità al presente punto 2, sezione II, e il credito che ne deriva per i punti di accettazione. Al contempo, la banca è tenuta espressamente e irrevocabilmente a versare gli importi al rispettivo punto di accettazione.

3. Limitazione o ampliamento delle possibilità di utilizzo

Le possibilità di utilizzo di carta, codice PIN e limiti possono essere ampliate, limitate o revocate in qualsiasi momento. I limiti possono essere richiesti alla banca.

4. Utilizzi vietati della carta

È vietato l'uso della carta per scopi illeciti.

III. Obblighi di diligenza dell'avente diritto alla carta

1. Custodia, perdita, furto e abuso della carta

La carta deve essere sempre conservata con la massima cura. In caso di perdita, furto o di indizi che ne lasciano presupporre un utilizzo abusivo, l'avente diritto alla carta deve darne comunicazione immediata all'ufficio designato dalla banca.

2. Segretezza dei mezzi di legittimazione (ad es. codice PIN)

L'avente diritto alla carta è tenuto a mantenere segreti il codice PIN e gli altri mezzi di legittimazione messi a sua disposizione, a non trasmetterli a terzi e a non trascriverli, nemmeno in forma cifrata. Né il codice PIN né altri mezzi di legittimazione devono essere costituiti da una combinazione facilmente identificabile, come ad es. numeri di telefono, date di nascita, targa dell'automobile, nome dell'avente diritto alla carta o dei membri della sua famiglia, ecc. La banca non chiederà mai all'avente diritto alla carta di comunicare il codice PIN e/o le password di altri mezzi di legittimazione. La banca declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare dalla mancata osservanza degli obblighi da parte degli aventi diritto alla carta.

3. Obbligo di controllo e di notifica di inesattezze

Eventuali abusi o altre irregolarità, visibili in particolare sull'estratto conto relativo a un conto bancario associato alla carta, vanno comunicati alla banca non appena vengono rilevati.

In aggiunta, occorre inviare alla banca, entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'estratto conto, una contestazione scritta con tutti i documenti relativi alla/e transazione/i contestata/e, indipendentemente dal fatto che gli estratti conto siano indirizzati al titolare del conto o, dietro sua disposizione, a una terza persona. In caso contrario, l'estratto conto viene considerato accettato in relazione alle transazioni della carta. L'eventuale modulo di notifica del danno inviato al titolare del conto o all'avente diritto alla carta va rispedito alla banca, debitamente compilato e firmato, entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di abuso, l'avente diritto alla carta o il titolare del conto è tenuto a intraprendere tutto il possibile per chiarire e ridurre il danno seguendo le indicazioni della banca o di terzi interpellati da quest'ultima. La banca può richiedere che venga sporta denuncia penale presso la polizia o l'autorità istruttoria competente nonché esigere una copia o la conferma della denuncia. Il titolare del conto così come gli altri aventi diritto alla carta sono responsabili nei confronti della banca dei costi da essa sostenuti in relazione a contestazioni notificate in mala fede o con intento fraudolento.

4. Comunicazione di variazioni

Tutte le variazioni a dati relativi agli aventi diritto alla carta (in particolare al nome, all'indirizzo e al conto nonché variazioni degli aventi diritto economico o della situazione reddituale) vanno comunicate tempestivamente alla banca per iscritto. Le comunicazioni della banca inviate all'ultimo indirizzo ad essa comunicato vengono considerate recapitate correttamente. La banca si riserva di addebitare al titolare del conto i costi da essa sostenuti per eventuali ricerche dell'indirizzo.

5. Servizi ricorrenti

I servizi ricorrenti pagati per mezzo della carta (ad es. abbonamento a giornali, quote di adesione, servizi online) devono essere disdetti direttamente presso il punto di accettazione qualora non siano più richiesti. In caso di risoluzione del contratto relativo alla carta, l'avente diritto alla carta è tenuto a modificare autonomamente le modalità di pagamento presso il punto di accettazione o a concordarne di nuove con quest'ultimo oppure a disdire il rapporto contrattuale in questione.

6. Transazioni di pagamento in Internet

Se il punto di accettazione offre un metodo di pagamento sicuro (ad es. 3-D Secure), l'avente diritto alla carta deve disporre il pagamento mediante questa modalità e osservare al riguardo le disposizioni supplementari per l'utilizzo dei servizi online.

IV. Responsabilità

1. Assunzione dei danni in caso di rispetto delle condizioni/non colpevolezza

A condizione che l'avente diritto alla carta abbia rispettato le presenti condizioni in tutte le loro parti (in particolare i propri obblighi di diligenza) e che non gli si possa altresì imputare alcuna colpa, la banca si assume i danni arrecati al titolare del conto in seguito all'utilizzo abusivo della carta da parte di terzi, ivi compresi i danni causati da falsificazioni o contraffazioni della carta stessa. Accettando l'indennizzo, il titolare del conto cede alla banca le proprie pretese di risarcimento. Gli aventi diritto alla carta sono tenuti a contribuire, al meglio delle proprie possibilità, al chiarimento di un eventuale sinistro e al contenimento del danno attenendosi alle indicazioni della banca.

Non si considerano «terzi» gli aventi diritto alla carta, i rispettivi coniugi/partner registrati/conviventi, parenti in linea diretta (in particolare figli e genitori) o altre persone ad essi vicine, procuratori nonché persone che vivono nella medesima economia domestica con essi. Non sono coperti i danni dei quali deve rispondere un'assicurazione nonché eventuali danni conseguenti. Se la contestazione dovesse rivelarsi ingiustificata, il titolare del conto autorizza la banca a riaddebitare sul conto associato alla carta le somme accreditate a titolo di indennizzo.

2. In caso di violazione degli obblighi di diligenza

Gli aventi diritto alla carta che non adempiono ai propri

obblighi di diligenza rispondono illimitatamente di tutti i danni derivanti dall'utilizzo abusivo della carta fino all'avvenuto blocco di quest'ultima. Il titolare del conto risponde solidalmente con l'avente diritto alla carta in questione.

3. Per le operazioni concluse per mezzo della carta

La banca declina ogni responsabilità per le operazioni concluse per mezzo della carta. In particolare, eventuali reclami in merito alle merci o ai servizi acquistati o altre divergenze d'opinione e pretese relative ai corrispondenti negozi giuridici vanno regolati direttamente con il punto di accettazione interessato. Il diritto di addebitamento della banca non ne risulta in alcun modo limitato.

4. In caso di mancata accettazione della carta

La banca non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui un punto di accettazione rifiuti per un motivo qualsiasi di accettare la carta o qualora non sia possibile pagare o prelevare con la carta per motivi tecnici o di altra natura. Lo stesso vale per i casi in cui risulti impossibile utilizzare la carta presso uno sportello automatico o se quest'ultimo dovesse danneggiarla o renderla inutilizzabile.

5. Nel caso di uso della carta con il codice PIN o altri mezzi di legittimazione

Ogni utilizzo della carta autorizzato tramite il relativo codice PIN o altri mezzi di legittimazione si considera effettuato dall'avente diritto alla carta. Dalle suddette azioni deriva per quest'ultimo un impegno vincolante in relazione agli acquisti, alle transazioni o alle altre operazioni eseguite e ai rispettivi addebiti sulla propria carta. Di conseguenza, la banca è autorizzata ad addebitare sul conto gli importi relativi alle transazioni eseguite in questo modo e registrate in maniera elettronica. Ad assumersi i rischi legati all'utilizzo abusivo della carta con il relativo codice PIN o altri mezzi di legittimazione è quindi sostanzialmente il titolare del conto. In caso di comprovate intrusioni illecite da parte di terzi nelle installazioni dei fornitori di rete e/o di telecomunicazioni o nell'infrastruttura utilizzata per il pagamento dall'avente diritto alla carta (ad es. terminali EFT/POS), la banca si fa carico degli addebiti relativi a utilizzi abusivi della carta contestati tempestivamente, purché l'avente diritto alla carta abbia ottemperato in toto ai propri obblighi di diligenza e non gli si possa altresì imputare alcuna colpa.

6. Dopo cessazione del rapporto contrattuale, richiesta di restituzione o riconsegna della/e carta/e

Il diritto di utilizzare la carta, in particolare anche per ordinazioni via telefono, Internet o per corrispondenza, si estingue in ogni caso alla cessazione del rapporto contrattuale o dopo la richiesta di restituzione o la riconsegna della carta. La banca declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dall'avente diritto alla carta in seguito all'uso della stessa successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, alla richiesta di restituzione o alla sua riconsegna. Il titolare del conto risponde interamente dei danni che ne derivano. Un utilizzo illecito della carta può essere perseguito civilmente e/o penalmente.

V. Tasse (comprese commissioni, interessi e costi)

1. Tasse

La banca può applicare una tassa sulla carta. Salvo indicazioni divergenti la tassa viene addebitata in anticipo e, in particolare in caso di blocco, cessazione del rapporto contrattuale, richiesta di restituzione e riconsegna della carta, non sussiste alcun diritto al rimborso. L'utilizzo della carta e/o il rapporto contrattuale possono comportare ulteriori tasse, commissioni, interessi e costi. Ad esclusione dei costi straordinari causati colpevolmente dall'avente diritto alla carta, il loro ammontare viene notificato al titolare del conto in forma appropriata e può essere richiesto in qualsiasi momento alla banca o consultato in permanenza su www.cler.ch.

2. Transazioni in valuta estera

In caso di transazioni in una valuta diversa da quella della carta (valuta estera), il titolare del conto accetta una tassa amministrativa della banca, il cui importo si basa sul prospetto delle spese in vigore. La conversione della valuta estera nella valuta della carta o del conto avviene in base a un tasso di conversione definito dalla banca.

3. Transazioni in franchi svizzeri all'estero

Se la carta in franchi svizzeri viene utilizzata presso punti di accettazione esteri per pagamenti in CHF, la banca può addebitare una tassa amministrativa, il cui importo si basa sul prospetto delle spese in vigore.

VI. Disposizioni supplementari per l'utilizzo dei servizi online

La banca può mettere a disposizione dell'avente diritto alla carta diversi servizi accessibili via Internet, tramite app o E-Banking (di seguito denominati «servizi online»), in particolare la visualizzazione delle transazioni effettuate e il controllo e la conferma dei pagamenti in Internet, ad es. tramite 3-D Secure in un'app. Per l'accesso ai servizi online, l'avente diritto alla carta deve effettuare ogni volta il login tramite i mezzi di legittimazione applicabili ai singoli servizi online. A tale riguardo, oltre alle presenti condizioni, l'avente diritto alla carta deve accettare anche ulteriori disposizioni o condizioni specifiche, di cui viene messo a conoscenza al momento del login o della registrazione ai singoli servizi online.

VII. Trattamento e trasmissione dei dati nonché incarico a terzi

1. Trattamento dei dati da parte della banca

La banca tratta i dati dell'avente diritto alla carta per l'avvio e la gestione del rapporto relativo alla carta in qualità di titolare del trattamento. Il titolare del conto è tenuto a informare al riguardo gli eventuali terzi i cui dati sono oggetto di trattamento in seguito a una sua disposizione.

2. Trasmissione dei dati e relativo trattamento

Il titolare del conto o ciascun avente diritto alla carta accetta che la banca possa coinvolgere terze persone – nella fattispecie una società di processing per la gestione e l'elaborazione

delle transazioni della carta – al fine di fornire i propri servizi. Egli acconsente in particolare a che i soggetti incaricati dalla banca per la gestione delle operazioni con la carta nonché le aziende subappaltatrici da essi coinvolte (ad es. per la produzione delle carte) vengano a conoscenza dei suoi dati, nella misura in cui ciò è necessario per la fornitura dei servizi o l'adempimento accurato dei rispettivi compiti. È possibile opporsi alla trasmissione dei dati e al succitato trattamento solo mediante disdetta del contratto relativo alla carta.

Il titolare del conto o ciascun avente diritto alla carta prende atto del fatto che dai dati relativi alle transazioni è possibile ricavare informazioni sul comportamento di chi detiene la carta (in particolare riguardo a luogo di domicilio e di lavoro, stato di salute, situazione finanziaria, attività nel tempo libero, condotta in ambito sociale e molto altro).

3. Trattamento dei dati per scopi di assistenza, ricerca di mercato e marketing nonché ai fini della lotta contro l'abuso delle carte di pagamento

La banca può trattare i dati di ogni avente diritto alla carta nell'ambito del servizio clienti, in particolare per garantire un'assistenza clienti efficiente nonché per effettuare analisi e mostrarle all'avente diritto alla carta o al titolare del conto. La banca è autorizzata in particolare anche a creare ed esaminare profili relativi ai clienti, ai consumi e alle preferenze al fine di analizzare e prevedere gli interessi e i comportamenti degli aventi diritto alla carta («profiling»), sviluppare prodotti e servizi in relazione alle carte di debito, offrire agli aventi diritto alla carta prodotti e servizi pertinenti o informarli al riguardo nonché al fine di prevenire l'abuso delle carte di pagamento. In tale contesto, la banca può completare i dati disponibili con informazioni supplementari in suo possesso inerenti all'avente diritto alla carta. Per gli scopi menzionati, la banca può anche ricorrere a personale ausiliario e concedere a quest'ultimo l'accesso ai dati.

4. Divulgazione dei dati per motivi legali o normativi

Il titolare del conto e ogni avente diritto alla carta prendono atto che la banca è autorizzata a divulgare dati relativi al contratto e alle transazioni per adempiere a obblighi di informazione previsti dalla legge o da normative nonché al fine di tutelare interessi legittimi (ad es. nel contesto della procedura di richiesta di restituzione). Essi prendono inoltre atto che la banca può inviare al titolare del conto e/o agli aventi diritto alla carta, al numero di cellulare da essi fornito, avvisi riguardo a frodi che potrebbero comportare la divulgazione della relazione bancaria e di informazioni ad essa correlate.

5. Autorizzazione all'acquisizione di informazioni e documenti

Indipendentemente dal reperimento di dati consentito dalla legge, la banca è in ogni caso autorizzata ad acquisire da terzi – in particolare da soggetti coinvolti dalla banca stessa per la gestione delle operazioni relative alla carta nonché da agenzie d'informazioni economiche – tutte le informazioni necessarie

per la verifica dei dati forniti dall'avente diritto alla carta, per l'elaborazione della domanda di rilascio della carta, per l'emissione di quest'ultima e per l'esecuzione del contratto. La banca è autorizzata ad acquisire ulteriori informazioni da terzi, in particolare dalla Centrale per informazioni di credito (ZEK), dalle autorità (ad es. uffici d'esecuzione, autorità fiscali, controllo degli abitanti), dal datore di lavoro e da altre centrali d'informazione previste dalla legge (ad es. la centrale d'informazione per il credito al consumo, IKO) o comunque appropriate; in caso di blocco della carta, arretrati di pagamento qualificati o utilizzo abusivo della carta da parte dell'avente diritto e in casi analoghi, la banca è inoltre autorizzata a segnalare il caso alla ZEK e, nei casi previsti dalla legge, alle centrali competenti. La ZEK e l'IKO sono espressamente autorizzate a rendere accessibili questi dati ai propri membri. Il titolare del conto o l'avente diritto alla carta autorizza la banca a trasmettere alle persone terze interpellate per la gestione delle operazioni relative alla carta, dietro richiesta di queste ultime, tutte le informazioni e i documenti di cui esse necessitano per adempiere ai propri obblighi conformemente alle disposizioni in vigore, o eventualmente applicabili in futuro, in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Rientrano in tale novero, in particolare, tutte le informazioni e i documenti necessari per l'identificazione del titolare o la determinazione dell'avente diritto economico ai valori patrimoniali movimentati tramite la carta e per procedere ad accertamenti supplementari prescritti dalla legge in tale contesto. A tale riguardo il titolare del conto o l'avente diritto alla carta esonera la banca dal segreto bancario nei confronti delle persone terze coinvolte. La banca è autorizzata a comunicare ai soggetti terzi coinvolti nel contesto di cui sopra eventuali modifiche dei dati relativi ai clienti.

6. Trattamento dei dati per scopi di valutazione del rischio da parte della banca

La banca e persone terze incaricate da quest'ultima sono autorizzate a conservare, trattare, combinare, arricchire con dati provenienti da fonti esterne, utilizzare, per poi crearne profili, i dati di tutti gli aventi diritto alla carta che hanno attinenza con il rapporto contrattuale e con l'utilizzo della carta stessa, al fine di calcolare e valutare i rischi di credito e di mercato rilevanti per l'attività nonché per la creazione di profili di rischio (scopi di valutazione del rischio).

7. Coinvolgimento di terzi

La banca è autorizzata a incaricare, in toto o in parte, soggetti terzi, in Svizzera e nell'area UE o SEE e in alcuni casi anche a livello mondiale, dell'esecuzione di qualsiasi servizio derivante dal rapporto contrattuale inclusi i programmi a premi (ad es. esame delle domande di rilascio, produzione di carte, esecuzione del contratto, servizi online, incasso, comunicazioni con la clientela, eventuale calcolo dei rischi di credito), del miglioramento dei modelli di rischio utilizzati per la concessione dei limiti e la lotta alle frodi nonché per l'analisi dei dati e l'invio di offerte e informazioni secondo quanto riportato ai precedenti punti 2 e 3, sezione VII. L'avente diritto alla carta autorizza la banca a mettere a disposizione di

questi soggetti terzi i dati necessari per l'esecuzione accurata dei compiti ad essi affidati e a trasmettere a tale scopo questi dati anche all'estero. Una trasmissione di dati avviene soltanto se coloro che devono riceverli si sono impegnati a mantenerli segreti rispettivamente a garantirne una protezione adeguata e se estendono tali obblighi ad altri eventuali partner contrattuali. L'avente diritto alla carta accetta che anche per quanto riguarda le transazioni in Svizzera i dati siano trasmessi alla banca attraverso le reti mondiali di carte di credito. Si precisa che il diritto svizzero (ad es. segreto bancario, protezione dei dati) si limita al territorio elvetico e che pertanto tutti i dati trasmessi all'estero non godono di alcuna protezione ai sensi della legislazione svizzera e, a seconda delle circostanze, nemmeno di una protezione equivalente.

8. Visa Debit con servizi di terzi o agevolazioni

Se la banca offre, in collaborazione con fornitori di servizi terzi, Visa Debit speciali oppure programmi ad esse correlati o prestazioni supplementari specifiche, come ad esempio prestazioni assicurative (nella fattispecie come quelle di cui al punto 1.8, sezione II), può mettere a disposizione del fornitore dei servizi terzi i dati personali relativi all'avente diritto alla carta (come ad esempio nome, data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono, conclusione della formazione) eventualmente necessari all'erogazione dei servizi stessi. Sulla base di questi dati, il fornitore dei servizi terzi può contattare direttamente l'avente diritto alla carta. L'avente diritto alla carta esonera la banca dal segreto bancario e l'autorizza alla trasmissione dei dati. La banca non si assume alcuna responsabilità per le operazioni eventualmente concluse dall'avente diritto alla carta con i fornitori di servizi terzi. Se i requisiti per l'utilizzo della Visa Debit non sono più soddisfatti, la banca può comunicarlo al fornitore dei servizi terzi ed eventualmente richiedere la restituzione della Visa Debit in questione.

9. Dichiarazione sulla protezione dei dati della banca

A integrazione delle presenti condizioni trova applicazione la dichiarazione sulla protezione dei dati della banca, consultabile sul sito www.cler.ch.

VIII. Comunicazione, sicurezza dei canali di comunicazione elettronici

L'avente diritto alla carta e la banca possono utilizzare, laddove previsto da quest'ultima, mezzi di comunicazione elettronici (ad es. app, e-mail, SMS, Internet). Se l'avente diritto alla carta contatta la banca via e-mail o le rende noto il proprio indirizzo e-mail, accetta che anche l'istituto lo contatti a sua volta per e-mail. L'avente diritto alla carta prende atto che a causa della configurazione aperta di Internet o di altri eventuali mezzi di comunicazione (ad es. rete di telefonia mobile), sussiste la possibilità, malgrado tutte le misure di sicurezza adottate dalla banca, che terzi riescano ad accedere in maniera illecita alla comunicazione tra l'avente diritto alla carta e la banca stessa. Per ridurre al minimo tale rischio, l'avente diritto alla carta adotta ogni mezzo a sua disposizione per proteggere i dispositivi da lui

utilizzati (ad es. computer, cellulari, ecc.), nella fattispecie tramite l'installazione e il continuo aggiornamento di programmi antivirus e di Internet Security completi nonché aggiornamenti dei sistemi operativi e browser Internet utilizzati. L'avente diritto alla carta si assume tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale intercettazione illecita di dati ad opera di terzi. La banca si riserva di vincolare l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, in particolare per la modifica di dati e servizi rilevanti per il contratto via Internet, alla stipula di accordi separati.

Versione agosto 2021

Disposizioni della Banca Cler per l'utilizzo di one

I Aspetti generali	19
1 Disposizioni generali per l'utilizzo di one	19
2 Utilizzo di one	20
3 Rischi, esclusione della garanzia, obblighi di diligenza e di notifica	20
4 Responsabilità	22
II Aspetti specifici	22
1 3-D Secure	22
2 Mobile Payment	22
3 Click to Pay	24

I. Aspetti generali

1. Disposizioni generali per l'utilizzo di one

1.1 Disposizioni per l'utilizzo di one e ulteriori documenti

Le presenti disposizioni si applicano per i servizi online messi a disposizione con la denominazione «one» dalla Banca Cler (di seguito denominata «banca») a favore dei titolari (di seguito denominati «aventi diritto alla carta») di una carta principale o supplementare emessa dalla stessa banca o di una Business Card dell'istituto (di seguito denominata/e «carta/e»). one è gestito da Visa Payment Services SA (di seguito denominata «società di processing»). La banca ricorre alla società di processing per l'adempimento dei compiti correlati all'attività relativa alle carte. Nelle presenti disposizioni possono essere menzionati prodotti legati a carte e/o funzionalità che la banca non offre, del tutto o temporaneamente, o che proporrà solo in futuro. La loro menzione non giustifica alcun diritto da parte di clienti o aventi diritto alla carta di poter usufruire dei servizi corrispondenti.

one è disponibile sul relativo sito web («sito web») e nell'applicazione one («app»).

A titolo informativo, si prega di consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati della banca al sito www.cler.ch/protezione-dati nonché le disposizioni di utilizzo e sulla protezione dei dati della società di processing.

Le presenti disposizioni si applicano in aggiunta alle condizioni e disposizioni di volta in volta applicabili in relazione all'uso delle carte della banca. Nel caso di indicazioni divergenti, le presenti disposizioni prevalgono su queste ultime. La banca si riserva di modificare le presenti disposizioni in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate all'avente diritto alla carta in forma appropriata.

1.2 Contenuto di one e ulteriore sviluppo

one comprende servizi della banca forniti dalla società di processing per conto dell'istituto stesso. L'utilizzo di one richiede una registrazione. I nuovi servizi introdotti di volta in volta vengono messi a disposizione dell'avente diritto alla carta registrato tramite aggiornamenti. La banca informerà in modo appropriato l'avente diritto alla carta in merito ad eventuali ulteriori sviluppi e, se del caso, circa le modifiche ad essi correlate apportate alle presenti disposizioni.

1.3 Funzioni di one

one può offrire, attualmente o in futuro, in particolare le seguenti funzioni:

- conto utente per la gestione dei dati personali
- controllo e conferma dei pagamenti ad es. tramite 3-D Secure nell'app o tramite inserimento di un codice SMS (cfr. punto 1, capitolo II)

- controllo e conferma di determinate azioni (ad es. login, contatti con la banca) nell'app o tramite inserimento di un codice SMS
- attivazione di carte per l'utilizzo di metodi di pagamento
- scambio di messaggi e notifiche tra l'avente diritto alla carta e la banca (tra cui anche la comunicazione di un'eventuale modifica delle disposizioni), salvo il caso in cui non sia prevista una forma specifica di invio dei messaggi e delle notifiche
- panoramica delle transazioni o delle carte e visualizzazione elettronica delle fatture
- panoramica del conto relativo ai programmi bonus e della possibilità di riscattare i punti
- informazioni in relazione all'utilizzo della carta (attualmente servizi SMS)

2. Utilizzo di one

2.1 Autorizzazione all'utilizzo

L'avente diritto alla carta è autorizzato a utilizzare one alle seguenti condizioni:

- È in grado di adempiere alle presenti disposizioni e ai relativi requisiti ed
- è autorizzato a utilizzare una carta emessa dalla banca in qualità di titolare di una carta principale o supplementare o di una Business Card dell'istituto.

2.2 Consensi in fase di registrazione e nell'ambito dell'ulteriore sviluppo di one

L'avente diritto alla carta fornisce espressamente alla banca, attraverso l'utilizzo di one, i seguenti consensi:

- Consenso al trattamento dei dati che sono stati o saranno raccolti durante l'utilizzo di one. Ciò comprende in particolare anche il consenso al collegamento tra i suddetti dati e quelli già esistenti presso la banca e alla creazione di profili, ai fini della gestione dei rischi e per scopi di marketing della banca o della società di processing e di terzi.
- Consenso alla ricezione di comunicazioni e informazioni su prodotti e servizi della banca e di terzi per scopi di marketing (pubblicità). Dette comunicazioni e informazioni possono essere trasmesse dalla banca o dalla società di processing (a proprio nome o a nome della banca) via e-mail o pubblicate direttamente nell'app o sul sito web.
- Consenso all'utilizzo dell'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione nonché del sito web e dell'app per la comunicazione elettronica reciproca con la banca (ad es. comunicazioni relative a cambi di indirizzo, comunicazione concernente la modifica delle disposizioni o in relazione alla lotta contro l'abuso delle carte), in base a cui la banca è autorizzata a delegare alla società di processing l'invio di comunicazioni all'avente diritto alla carta (via e-mail, app o sito web).
- Il consenso alla ricezione di comunicazioni relative a prodotti e servizi e/o al trattamento dei dati per scopi di marketing può essere revocato in qualsiasi momento tramite comunicazione alla banca con effetto futuro. I dati di contatto corrispondenti sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione dei dati della banca.

2.3 Rifiuto dei consensi nell'ambito dell'ulteriore sviluppo di one

Qualora l'avente diritto alla carta rifiuti di fornire il consenso a disposizioni nell'ambito dell'ulteriore sviluppo di one (ad es. in caso di aggiornamenti), è possibile che in determinate circostanze l'app o il sito web o singoli servizi non siano (più) utilizzabili.

2.4 Effetto delle conferme

Ogni conferma fornita tramite l'app o l'inserimento di un codice SMS vale come azione eseguita dall'avente diritto alla carta. Quest'ultimo ha il diritto di produrre la prova del contrario. L'avente diritto alla carta s'impegna a rispondere per gli addebitamenti sulla propria carta derivanti da eventuali conferme e autorizza la banca a eseguire gli ordini corrispondenti e a dare corso alle azioni confermate.

2.5 Disponibilità/blocco/modifiche

La banca ha la facoltà di interrompere, limitare e sospendere in qualsiasi momento l'uso di one, in toto o in parte, o di sostituirlo con un altro servizio senza fornire alcun preavviso. La banca è autorizzata in particolare a bloccare temporaneamente o in via definitiva l'accesso a one da parte dell'avente diritto alla carta (ad es. in caso di sospetto di abuso).

2.6 Diritti immateriali e licenza

Tutti i diritti (in particolare i diritti d'autore e del marchio) su software, testi, immagini, video, nomi, loghi e altri dati e informazioni che sono o diventano accessibili con il passare del tempo tramite one spettano esclusivamente alla banca o ai relativi partner e soggetti terzi (ad es. la società di processing, Visa, Mastercard), salvo diversamente previsto dalle presenti disposizioni. I nomi e loghi visibili su one sono marchi protetti.

La banca concede all'avente diritto alla carta una licenza non esclusiva, non cedibile, valida illimitatamente, revocabile e gratuita per l'utilizzo dell'app, al fine di poterla scaricare, installare su un dispositivo dello stesso avente diritto e utilizzare nei limiti delle funzioni previste.

Per l'utilizzo del sito web e dei canali elettronici della banca si applicano inoltre le disposizioni corrispondenti pubblicate sul sito web dell'istituto.

3. Rischi, esclusione della garanzia, obblighi di diligenza e di notifica

3.1 Rischi associati all'utilizzo di one

L'avente diritto alla carta prende atto e accetta che l'utilizzo di one comporta alcuni rischi.

In particolare è possibile che con l'utilizzo di one carte, nome utente e password, dispositivi utilizzati o dati personali dell'avente diritto alla carta siano oggetto di abuso da parte di terzi non autorizzati. In questo modo l'avente diritto alla carta può subire danni finanziari (tramite l'addebito sulla propria carta) o violazioni della personalità (attraverso l'abuso

dei dati personali). Sussiste inoltre il rischio che one o uno dei servizi da esso offerti non risulti fruibile (ad es. qualora non sia possibile effettuare il login a one).

Le seguenti situazioni possono rendere possibili o favorire atti di abuso:

- la violazione degli obblighi di diligenza o notifica da parte dell'avente diritto alla carta (ad es. in seguito a un utilizzo poco accurato del nome utente/della password o alla mancata notifica di perdita della carta)
- le impostazioni selezionate dall'avente diritto alla carta o la scarsa manutenzione dei dispositivi e dei sistemi impiegati per utilizzare one (ad es. computer, cellulare, tablet, ecc.), ad esempio assenza del blocco schermo, firewall assente o carente, mancanza di un antivirus o ricorso a versioni software obsolete
- intrusioni di terzi o errori nella trasmissione dei dati via Internet (ad es. hacking, phishing o perdita di dati)
- conferme errate nell'app o tramite inserimento di un codice SMS (ad es. per lo scarso controllo esercitato su una richiesta di conferma)
- impostazioni di sicurezza deboli (ad es. memorizzazione dei dati di accesso) selezionate dall'avente diritto alla carta per one, in particolare per l'app

Se l'avente diritto alla carta adempie agli obblighi di diligenza e notifica in relazione all'utilizzo dei dispositivi mobili e della password nonché agli obblighi relativi al controllo delle richieste di conferma, può limitare i rischi di un eventuale abuso.

La banca non garantisce che il sito web e l'app siano accessibili in via permanente o funzionino correttamente o che sia possibile riconoscere e impedire con assoluta sicurezza eventuali abusi, e non ne risponde.

3.2 Obblighi di diligenza generali dell'avente diritto alla carta

3.2.1 Obblighi di diligenza generali in relazione ai dispositivi e sistemi utilizzati, in particolare ai dispositivi mobili

one utilizza ai fini dell'autenticazione anche dispositivi mobili (ad es. cellulare, tablet; denominati «dispositivi mobili») dell'avente diritto alla carta. La custodia permanente di tali dispositivi mobili è pertanto un fattore di sicurezza fondamentale. L'avente diritto alla carta deve trattare i dispositivi mobili con la dovuta cura e assicurare loro un'adeguata protezione.

L'avente diritto alla carta deve dunque osservare nello specifico i seguenti obblighi di diligenza generali riguardo ai dispositivi e sistemi utilizzati, in particolare ai dispositivi mobili:

- Per i dispositivi mobili va attivato un blocco schermo e vanno adottate ulteriori misure di sicurezza per impedire a persone non autorizzate di sbloccare i dispositivi in questione.
- I dispositivi mobili vanno custoditi in un luogo sicuro e protetti contro l'accesso da parte di terzi; non devono essere trasmessi a terzi per un utilizzo permanente o non soggetto a sorveglianza.

- I software (ad es. sistemi operativi e browser Internet) vanno aggiornati regolarmente.
- Occorre astenersi dal manipolare i sistemi operativi (ad es. attraverso procedure di «jailbreaking» o «rooting»).
- Sui portatili/PC vanno installati programmi antivirus e di Internet Security, da aggiornare regolarmente.
- L'app deve essere scaricata esclusivamente dagli app store ufficiali (ad es. Apple Store e Google Play Store).
- Gli aggiornamenti dell'app vanno installati immediatamente.
- In caso di smarrimento di un dispositivo mobile, va intrapresa ogni azione possibile per impedire a persone non autorizzate di accedere ai dati trasmessi dalla banca al dispositivo stesso (ad es. tramite blocco della carta SIM, del dispositivo, cancellazione dei dati tramite «Trova il mio iPhone» o «Device manager per Android», reset o richiesta di reset del conto utente). Lo smarrimento va comunicato alla banca (cfr. punto 3.3, capitolo I).
- L'app va cancellata prima di vendere il dispositivo mobile o cederlo a terzi per un periodo indeterminato.

3.2.2 Obblighi di diligenza generali in relazione alla password

Oltre al possesso del dispositivo mobile, gli ulteriori fattori per l'autenticazione dell'avente diritto alla carta sono in particolare il nome utente e la password. In relazione alla password, l'avente diritto alla carta deve osservare in particolare i seguenti obblighi di diligenza generali:

- L'avente diritto alla carta deve impostare una password che non utilizzi già per altri servizi e che non sia composta da una combinazione facilmente intuibile (ad es. numero di telefono, data di nascita, targa automobilistica, nome dell'avente diritto alla carta o di persone a lui vicine, sequenze ripetute o consecutive di lettere o numeri come «123456» o «aabbcc»).
- La password deve essere tenuta segreta e non va rivelata o resa accessibile a terzi. L'avente diritto alla carta prende atto che la banca non gli chiederà mai di comunicare la propria password.
- La password non deve essere annotata né salvata in modo non protetto.
- L'avente diritto alla carta deve modificare la password o resettare o far resettare alla banca il conto utente, qualora si sospetti che terzi siano entrati in possesso della password o di ulteriori dati.
- La password deve essere immessa solo al riparo da sguardi indiscreti di terzi.

3.2.3 Obblighi di diligenza in relazione alle richieste di conferma

Le conferme comportano un impegno vincolante per l'avente diritto alla carta, il quale deve quindi osservare i seguenti obblighi di diligenza generali in relazione alle conferme fornite nell'app o tramite inserimento di un codice SMS:

- L'avente diritto alla carta deve convalidare una richiesta di conferma solo se direttamente associata a una determinata azione o operazione (ad es. pagamento, login, contatto con la banca) da lui eseguita.
- L'avente diritto alla carta deve controllare prima della convalida se l'oggetto della richiesta di conferma corrispon-

de all'operazione in questione. In particolare, in presenza di richieste di conferma associate a 3-D Secure occorre verificare i dettagli del pagamento visualizzati.

3.3 Obblighi di notifica dell'avente diritto alla carta

Occorre segnalare immediatamente alla banca le seguenti situazioni:

- smarrimento di un dispositivo mobile
- richieste di conferma non associate a un pagamento online, al login da parte dell'avente diritto alla carta, a un contatto con la banca o a operazioni analoghe (sospetto di abuso)
- altri motivi per ritenere che le richieste di conferma nell'app o il codice SMS non provengano dalla banca
- sospetto di abuso del nome utente, della password, dei dispositivi mobili, del sito web, dell'app, ecc. o sospetto che terzi non autorizzati ne siano entrati in possesso
- modifiche del numero di telefono e di altri dati personali rilevanti
- cambio del dispositivo mobile utilizzato per one (in questo caso occorre effettuare nuovamente la registrazione dell'app)

4. Responsabilità

4.1 Responsabilità per danni in generale

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 4.2, capitolo I, la banca si fa carico dei danni che non sono coperti da un'assicurazione

- se tali danni sono insorti in seguito a una comprovata intrusione illecita nelle installazioni dei fornitori di rete e/o di telecomunicazioni o nei dispositivi e/o sistemi utilizzati dall'avente diritto alla carta (ad es. computer, dispositivi mobili e altre infrastrutture informatiche) e
- l'avente diritto alla carta ha osservato gli obblighi di diligenza e notifica sopracitati ai punti 3.2 e 3.3, capitolo I, in particolare quelli relativi al controllo delle richieste di conferma e l'obbligo di verificare la fattura mensile e di contestare tempestivamente le transazioni illecite, e non gli si può imputare in alcun altro modo la colpa per i danni provocati,
- se i danni in questione sono esclusivamente la conseguenza di una violazione della diligenza consueta nella prassi di settore della banca.

La banca esclude ogni responsabilità per eventuali danni indiretti o conseguenti di ogni genere subiti dall'avente diritto alla carta, fatto salvo il dolo o la negligenza grave.

4.2 Eccezioni

Nei seguenti casi è l'avente diritto alla carta che si assume personalmente il rischio per eventuali danni e la banca declina ogni responsabilità al riguardo:

- se i danni in questione non vengono assunti dalla banca secondo quanto previsto al punto 4.1, capitolo I (in particolare in caso di violazione degli obblighi di diligenza e notifica da parte dell'avente diritto alla carta) o
- se l'avente diritto alla carta, il relativo coniuge, parenti diretti (in particolare figli e genitori) o altre persone ad esso

vicine, procuratori e/o persone che vivono nella medesima economia domestica hanno eseguito un'azione (ad es. conferma nell'app o tramite codice SMS).

II. Aspetti specifici

1. 3-D Secure

1.1 Cos'è 3-D Secure?

3-D Secure è uno standard di sicurezza riconosciuto a livello internazionale per i pagamenti con carta su Internet. Viene chiamato «Visa Secure» nel caso di Visa e «Identity Check™» nel caso di Mastercard. L'avente diritto alla carta è obbligato a utilizzare questo standard di sicurezza per i pagamenti se viene proposto dal punto di accettazione (dal commerciante).

1.2 Come funziona 3-D Secure?

I pagamenti effettuati mediante 3-D Secure possono essere confermati (autorizzati) nei seguenti modi:

- nell'app oppure
- tramite inserimento, nell'apposita finestra del browser durante l'operazione di pagamento, di un codice che la banca invia all'avente diritto alla carta attraverso un breve messaggio (codice SMS) Ogni utilizzo autorizzato della carta con 3-D Secure si considera effettuato dall'avente diritto alla carta.

1.3 Attivazione di carte per 3-D Secure

3-D Secure viene attivato, tramite registrazione su one, per tutte le carte intestate all'avente diritto alla carta e associate a una relazione d'affari registrata tra l'avente diritto alla carta o un terzo e la banca.

1.4 Disattivazione di carte per 3-D Secure

Per motivi di sicurezza, una volta attivato, 3-D Secure non può più essere disattivato.

2. Mobile Payment

2.1 Cos'è il Mobile Payment?

Con Mobile Payment s'intendono soluzioni per l'utilizzo di carte tramite un dispositivo mobile.

Il Mobile Payment consente all'avente diritto alla carta in possesso di un dispositivo mobile compatibile di utilizzare carte autorizzate per effettuare, tramite un'applicazione mobile (app) della banca (cfr. al riguardo il punto 2.7, capitolo II) o di un fornitore terzo, pagamenti senza contatto e acquisti nei negozi online e nelle app. Per motivi di sicurezza, anziché utilizzare il numero della carta viene generato di volta in volta un altro numero (token), salvato come «carta virtuale». Le carte virtuali possono essere utilizzate tramite Mobile Payment come una carta fisica. All'atto del pagamento con una carta virtuale, viene trasmesso al commerciante solo il numero generato (token) e non il numero della carta.

2.2 Quali dispositivi mobili sono compatibili e quali carte sono abilitate?

Sono compatibili i dispositivi mobili come ad es. portatili, cellulari, smartwatch e fitness tracker, purché supportino l'utilizzo di carte virtuali e siano ammessi dalla banca. La banca decide inoltre liberamente quali carte sono abilitate per i vari fornitori.

2.3 Attivazione e disattivazione

Per motivi di sicurezza, l'attivazione di una carta presuppone che l'avente diritto alla carta accetti le condizioni di utilizzo del rispettivo fornitore di Mobile Payment e prenda atto delle relative disposizioni in materia di protezione dei dati. L'avente diritto alla carta è tenuto a risarcire alla banca i danni derivanti da un'eventuale violazione di tali condizioni/disposizioni.

Le carte virtuali possono essere utilizzate fino al blocco o alla disattivazione della carta stessa tramite app da parte del relativo avente diritto. Sono fatte salve le limitazioni d'impiego della carta previste dalle condizioni specifiche di volta in volta applicabili per determinate carte. L'avente diritto alla carta può terminare in qualsiasi momento l'utilizzo del Mobile Payment rimuovendo la/e carta/e virtuale/i presso il rispettivo fornitore.

I costi correlati all'attivazione e all'utilizzo di carte virtuali (ad es. i costi per l'uso di Internet da un dispositivo mobile all'estero) sono a carico dell'avente diritto alla carta.

2.4 Impiego della carta virtuale (autorizzazione)

L'impiego di una carta virtuale corrisponde a una normale transazione effettuata con la carta. Ogni impiego di una carta virtuale si considera autorizzato dall'avente diritto alla carta stessa.

L'impiego di carte virtuali dev'essere autorizzato secondo la modalità prevista dal fornitore o commerciante (punto di accettazione), ad es. inserimento del codice PIN del dispositivo oppure riconoscimento facciale o dell'impronta digitale. L'avente diritto alla carta prende atto che, se il mezzo di autorizzazione eventualmente richiesto in aggiunta dal fornitore o dal commerciante (PIN del dispositivo o della carta) è costituito da combinazioni facilmente individuabili, il rischio che le carte virtuali possano essere impiegate da persone non autorizzate aumenta. L'avente diritto alla carta prende inoltre atto che, a seconda del fornitore o del commerciante, non viene richiesta alcuna autorizzazione per importi inferiori a una soglia da questi stabilita. Per ogni ulteriore aspetto in materia di responsabilità si applica quanto esposto al punto 4 delle presenti disposizioni.

2.5 Obblighi di diligenza

L'avente diritto alla carta prende atto e accetta che, nonostante tutte le misure di sicurezza, l'utilizzo del Mobile Payment comporta dei rischi. È possibile, in particolare, che le carte virtuali e i dati personali vengano utilizzati in maniera indebita o carpiri da persone non autorizzate. In tal modo

l'avente diritto alla carta può subire danni finanziari a causa di addebiti non autorizzati su una carta e violazioni della personalità in seguito all'abuso di dati personali.

L'avente diritto alla carta deve avere la massima cura dei dispositivi utilizzati e delle carte virtuali e proteggerli in modo adeguato. Oltre agli obblighi di diligenza previsti dalle condizioni relative alla carta di volta in volta applicabili e agli obblighi di diligenza e di notifica generali di cui ai punti 3.2.1 e 3.3, capitolo I delle presenti disposizioni, l'avente diritto alla carta deve osservare nello specifico i seguenti obblighi di diligenza particolari:

- I dispositivi utilizzati devono essere impiegati secondo le modalità previste e custoditi in modo da essere protetti contro l'accesso da parte di terzi.
- Analogamente alle carte fisiche, le carte virtuali sono personali e non cedibili. Non possono essere cedute per l'utilizzo a terzi (ad es. tramite memorizzazione delle impronte digitali o scansione del viso di terzi per lo sblocco del dispositivo utilizzato).
- In caso di sostituzione o cessione di un dispositivo mobile (ad es. in caso di vendita), ogni carta virtuale salvata nell'app del fornitore e nel dispositivo mobile deve essere cancellata.
- Ogni sospetto di abuso di una carta virtuale o di un dispositivo utilizzato a tale scopo deve essere immediatamente comunicato alla banca, affinché la carta virtuale in questione possa essere bloccata.

2.6 Esclusione della garanzia

Non sussiste alcun diritto all'utilizzo del Mobile Payment. La banca può interromperne o impedirne l'uso in qualsiasi momento, in particolare per motivi di sicurezza oppure in caso di modifiche dell'offerta di Mobile Payment o di limitazione delle carte autorizzate o dei dispositivi compatibili. Inoltre, la banca non è responsabile per azioni e offerte del fornitore o di altri soggetti terzi, come ad esempio provider Internet o operatori di telefonia.

2.7 Impiego di carte tramite l'app one

L'avente diritto alla carta in possesso di un dispositivo compatibile può attivare la/e propria/e carta/e nell'app one e utilizzarla/e come carta virtuale. Per garantire la sicurezza nell'ambito del Mobile Pay, l'avente diritto alla carta deve definire un codice segreto in fase di attivazione. La banca può adeguare questo servizio in qualsiasi momento. Per il resto, si applicano le presenti disposizioni valide per il Mobile Payment, in particolare gli obblighi di diligenza particolari di cui al punto 2.5, capitolo II.

2.8 Protezione dei dati per il Mobile Payment

Il fornitore terzo e la banca sono responsabili, ciascuno in modo indipendente, per il rispettivo trattamento dei dati personali. L'avente diritto alla carta prende atto che in relazione all'offerta e all'utilizzo del Mobile Payment vengono raccolti dal fornitore terzo, e quindi conservati e trattati in Svizzera o all'estero, dati personali (in particolare dati che lo riguardano e dati relativi alle carte attivate e alle transazioni

effettuate mediante l'impiego di carte virtuali). Il trattamento dei dati personali da parte del fornitore terzo in relazione al Mobile Payment e all'utilizzo di offerte e servizi da lui proposti, compresi i relativi dispositivi e software, si basa sulle condizioni di utilizzo e sulle disposizioni in materia di protezione dei dati del fornitore stesso. L'avente diritto alla carta conferma pertanto, ad ogni attivazione di una carta, di aver letto e compreso le disposizioni in materia di protezione dei dati del fornitore terzo in questione e di accettare espressamente il trattamento dei dati da parte di quest'ultimo. Qualora non desideri il trattamento dei dati, spetta all'avente diritto alla carta rinunciare all'attivazione di una carta oppure opporsi al trattamento nei confronti del fornitore terzo.

3. Click to Pay

3.1 Acquisti online più semplici

Click to Pay è un'iniziativa delle organizzazioni internazionali delle carte Mastercard e Visa («organizzazioni delle carte») che semplifica i pagamenti in caso di acquisti online. A tal fine è necessario registrare la carta nonché l'indirizzo e-mail e di consegna presso l'organizzazione delle carte. Ad avvenuta registrazione, gli aventi diritto alla carta possono effettuare acquisti online con l'indirizzo e-mail ovunque è presente il simbolo Click to Pay, senza dover inserire i dettagli della carta.

Gli utenti possono memorizzare la carta per il servizio Click to Pay nell'app one. La memorizzazione presuppone che gli utenti accettino le disposizioni di utilizzo dell'organizzazione delle carte e prendano atto delle sue disposizioni sulla protezione dei dati. Una volta memorizzata la carta, con il consenso dell'utente, Viseca trasmette all'organizzazione delle carte le informazioni su carta, indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo di consegna. Tali informazioni memorizzate per il pagamento possono essere modificate e cancellate in qualsiasi momento nel conto utente di Click to Pay.

Per l'utilizzo di Click to Pay si applicano le disposizioni di utilizzo e le istruzioni della rispettiva organizzazione delle carte. La banca non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di Click to Pay.

Dato che l'indirizzo di consegna memorizzato potrebbe non corrispondere all'indirizzo desiderato per la consegna, gli utenti sono tenuti a controllare l'indirizzo di consegna trasmesso al commerciante nel quadro dell'operazione di pagamento con Click to Pay. La registrazione di indirizzi di consegna durante il pagamento non comporta la modifica né dell'indirizzo di consegna primario memorizzato né di quello di fatturazione salvato presso Viseca.

L'organizzazione delle carte può sviluppare ulteriormente o bloccare in qualsiasi momento Click to Pay, in particolare se vi è motivo di supporre che Click to Pay sia utilizzato in maniera abusiva.

Gli utenti possono cessare in qualsiasi momento l'utilizzo di Click to Pay rimuovendo la carta memorizzata presso le organizzazioni delle carte.

Versione 12/2023

Condizioni per l'uso della carta Maestro Banca Cler

I. Disposizioni generali

1. Possibilità d'impiego (funzioni)

La carta Maestro Banca Cler (denominata in seguito «carta Maestro») può essere impiegata per le seguenti funzioni:

- carta per il prelevamento di contanti in Svizzera e all'estero (cfr. cifra II)
- carta di pagamento per merci e servizi in Svizzera e all'estero (cfr. cifra II)
- carta per servizi di versamento della banca (cfr. cifra III)

2. Relazione di conto

La carta Maestro si riferisce sempre ad un determinato conto (denominato in seguito «conto») presso la banca emittente (denominata in seguito «banca»).

3. Aveni diritto alla carta*

Possono essere gli aveni diritto alla carta: il titolare del conto, il procuratore del conto o la persona autorizzata dal titolare del conto. La carta Maestro è intestata a nome del rispettivo aveni diritto alla carta.

4. Proprietà

La carta Maestro rimane di proprietà della banca.

5. Tasse

Per l'emissione e l'autorizzazione della carta Maestro nonché per l'elaborazione delle operazioni eseguite con la stessa, la banca può riscuotere delle tasse a carico del titolare del conto che devono essere rese note in maniera appropriata. Le tasse in questione vengono addebitate al conto a cui è legata la carta Maestro.

6. Obblighi di diligenza dell'avente diritto alla carta

L'avente diritto alla carta si assume in special modo i seguenti obblighi di diligenza:

a) Sottoscrizione

A ricezione, l'avente diritto alla carta deve firmare immediatamente la carta Maestro nello spazio appositamente riservato a tale scopo.

b) Custodia

La carta Maestro e il NIP (Numero di Identificazione Personale) vanno custoditi con particolare cura e separatamente l'una dall'altro.

c) Obbligo di segretezza del NIP

Il NIP va tenuto segreto; l'avente diritto alla carta non può in alcun caso trasmetterlo ad altre persone. In particolar modo, egli non può annotare il NIP sulla carta Maestro né custodirlo assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma alterata.

d) Modifica del NIP

Il NIP modificato dall'avente diritto alla carta non deve corrispondere a combinazioni facili da indovinare (numero di telefono, data di nascita, numero d'immatricolazione dell'autovettura, ecc.).

e) Trasmissione della carta Maestro

L'avente diritto della carta non può trasferire la sua carta Maestro, in particolar modo non la può consegnare a terzi o renderla accessibile in nessun modo.

f) Avviso in caso di perdita

In caso di perdita della carta Maestro o del NIP nonché nel caso in cui la carta Maestro rimanga in un apparecchio, la banca va avvisata senza indugio (cfr. anche cifra II.5 e cifra II.10).

g) Obbligo di controllo e di notifica di inesattezze

Il titolare del conto è tenuto a verificare gli estratti conto immediatamente a loro ricevimento e a notificare alla banca, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell'estratto conto del relativo periodo di conteggio, eventuali inesattezze in particolare per quanto riguarda addebitamenti in seguito all'uso abusivo della carta. Il modulo di notifica del danno e la dichiarazione di cessione vanno inviati alla banca, debitamente compilati e firmati, entro 10 giorni dalla loro ricezione.

h) Avviso alla polizia

In caso di atti punibili, l'avente diritto alla carta deve sporgere denuncia presso la polizia. È tenuto a collaborare, per quanto a sua conoscenza, al chiarimento del sinistro e al contenimento del danno da esso derivante.

7. Obbligo di copertura

La carta Maestro va utilizzata soltanto nella misura in cui il conto dispone della sufficiente copertura (avere o limite di credito accordato). La banca ha la facoltà di rifiutare transazioni qualora il conto non presenti la necessaria copertura.

8. Diritto di addebitamento della banca

La banca ha il diritto di addebitare sul conto (cfr. cifra II.5) tutti gli importi risultanti dall'uso della carta Maestro (ai termini della cifra I.1). Il diritto di addebitamento da parte della banca persiste illimitatamente anche in caso di controversia tra l'avente diritto alla carta e terzi. Gli importi in valuta estera sono convertiti nella valuta del conto.

* Per una migliore leggibilità del testo è stata utilizzata solo la forma maschile. Naturalmente si sottintende inclusa anche la forma femminile.

9. Periodo di validità e rinnovo della carta

La carta Maestro è valida fino al termine dell'anno indicato sulla carta stessa. Prima della scadenza, ad andamento regolare degli affari e in mancanza di un'espressa rinuncia dell'avente diritto alla carta, la carta Maestro è sostituita automaticamente con una nuova carta Maestro.

10. Rescissione

La rescissione è possibile in qualsiasi momento. Vale come rescissione anche la revoca di una procura ai termini della cifra I.3. A rescissione avvenuta, la carta Maestro va restituita immediatamente e senza ulteriori sollecitazioni alla banca. La domanda di restituzione anticipata della carta o la sua restituzione non conferisce il diritto di richiedere il rimborso della tassa annua. Nonostante la rescissione, la banca è autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi che sono attribuibili ad operazioni eseguite con la carta Maestro prima della sua effettiva restituzione.

11. Modifiche delle condizioni e dei prezzi

La banca si riserva di apportare in qualsiasi momento delle modifiche alle presenti condizioni e ai prezzi. Le modifiche saranno comunicate in maniera appropriata e considerate approvate se la carta Maestro non viene restituita prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

12. Condizioni generali

Per il resto valgono le Condizioni generali della banca.

II. La carta Maestro come carta per prelevamenti di contanti e come carta di pagamento

1. Funzione di prelevamento in contanti

La carta Maestro unitamente al NIP può essere utilizzata in qualsiasi momento per prelevare denaro contante presso sportelli automatici in Svizzera e all'estero appositamente contrassegnati oppure utilizzata per effettuare transazioni entro i limiti previsti mediante la sottoscrizione del giustificativo di transazione presso gli offerenti che recano l'apposito contrassegno.

2. Funzione di pagamento

La carta Maestro unitamente al NIP può essere utilizzata in qualsiasi momento per il pagamento, entro i limiti previsti dalla carta stessa, di merci e servizi in Svizzera e all'estero mediante la sottoscrizione del giustificativo di transazione oppure mediante il semplice utilizzo (ad es. in parcheggi, ai caselli autostradali o in caso di pagamento senza contatto) presso gli offerenti che recano l'apposito contrassegno.

3. NIP

Oltre alla carta Maestro, l'avente diritto alla carta riceve, in plico separato e chiuso, il NIP. Si tratta di un numero segreto proprio alla carta, costituito da 6 cifre risultanti da un calcolo automatico; tale codice non è noto né alla banca né a terzi. Si emettono più carte Maestro, ad ognuna è attribuito un proprio NIP.

4. Modifica del NIP

Si raccomanda all'avente diritto alla carta di modificare il NIP della carta Maestro presso gli sportelli automatici attrezzati a questo proposito scegliendo una nuova combinazione composta da almeno 4 e al massimo 6 cifre, la quale sostituisce immediatamente il NIP precedente. Per motivi di sicurezza, si consiglia di scegliere un NIP composto da 6 cifre. La modifica può essere eseguita in qualsiasi momento e con la frequenza desiderata. Per aumentare la protezione contro l'uso abusivo della carta Maestro, il NIP scelto non deve essere costituito da una combinazione facile da indovinare (cfr. cifra I.6, lett. d), né essere annotato sulla carta Maestro, né custodito assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma alterata.

5. Legittimazione, addebito e assunzione del rischio

La persona che, utilizzando la carta Maestro, si legittima con

- l'introduzione del NIP
- la sottoscrizione del giustificativo di transazione o
- il pagamento senza contatto,

è considerata autorizzata ad eseguire il prelevamento di contanti o ad effettuare il pagamento di merci e servizi con la carta Maestro. Ciò vale anche se non si tratta dell'avente diritto alla carta. La banca è quindi autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi legittimati in questa maniera. Il titolare del conto si assume quindi per principio il rischio collegato all'uso abusivo della carta Maestro.

6. Copertura dei danni in caso di non colpevolezza

A condizione che l'avente diritto alla carta abbia rispettato in tutte le sue parti le disposizioni di utilizzo della carta Maestro (in particolare gli obblighi di diligenza indicati alla cifra I.6) e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la banca si assume i danni causati da parte di terzi al titolare del conto derivanti dall'uso abusivo della funzione di carta di prelevamento di contanti o di pagamento. Vi sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazione della carta Maestro.

Non si considerano «terzi» gli aventi diritto alla carta, nonché i rispettivi partner e le persone che vivono nella stessa economia domestica. Non sono coperti i danni dei quali deve rispondere un'assicurazione e quelli conseguenti, di qualsiasi natura essi siano.

7. Guasti tecnici e interruzioni di esercizio

Da guasti tecnici e interruzioni di esercizio che escludono l'impiego della carta Maestro nelle sue funzioni di prelevamento di contanti e/o di pagamento, l'avente diritto alla carta non può far valere nessun diritto di risarcimento.

8. Limiti

La banca fissa dei limiti per ogni carta Maestro emessa e li comunica in forma adeguata. Spetta al titolare del conto informare sui limiti gli eventuali procuratori.

9. Giustificativo di transazione

Per ogni operazione eseguita, l'avente diritto alla carta nella maggior parte dei casi riceve un giustificativo di transazione, su richiesta se preleva contanti presso uno sportello automatico, oppure automaticamente o su richiesta se si tratta di un pagamento di merci o di servizi. La banca stessa in seguito non spedisce più alcun avviso di addebito.

10. Blocco

La banca ha in qualsiasi momento la facoltà di bloccare la carta Maestro, senza avvisare preventivamente l'avente diritto alla carta e senza indicarne i motivi.

La banca blocca la carta Maestro se l'avente diritto alla carta lo richiede esplicitamente o se notifica lo smarrimento della carta Maestro e/o del NIP nonché in caso di rescissione. Gli aventi diritto alla carta senza procura del conto possono far bloccare unicamente la carta Maestro intestata a loro nome. È possibile richiedere il blocco della carta unicamente presso l'ufficio indicato dalla banca.

La banca ha la facoltà di addebitare sul conto le operazioni eseguite con la carta Maestro prima che il blocco sia effettivo, tenendo conto dei termini occorrenti secondo l'uso commerciale.

Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate al conto.

Il blocco viene revocato unicamente dopo dichiarazione del titolare del conto inoltrata alla banca.

III. Carta Maestro per servizi di versamento

La carta Maestro può essere utilizzata per il versamento di banconote e monete presso gli appositi Bancomat. L'importo riconosciuto dal Bancomat e confermato allo schermo dal depositario viene accreditato, con valuta del giorno del versamento, automaticamente sul conto indicato sulla carta Maestro o su uno dei conti collegati alla stessa attraverso la funzione multiconto e selezionato al Bancomat, dedotte le spese riportate nel tariffario.

L'accredito avviene indipendentemente dal rapporto che sussiste tra il depositario e il titolare del conto, qualora non si trattasse della stessa persona. Il diritto di revoca del depositario si estingue al momento della presa in consegna dell'importo dal Bancomat.

Condizioni per l'uso della carta bancaria Banca Cler

I. Disposizioni generali

1. Possibilità d'impiego (funzioni)

La carta bancaria Banca Cler può essere impiegata per le seguenti funzioni:

- per il prelevamento di contanti ai distributori automatici di banconote (DAB) della Banca Cler (denominata in seguito «banca») (cfr. cifra II);
- per servizi di versamento della banca (cfr. cifra III);
- per consultare il saldo del conto e le transazioni.

2. Relazione di conto

La carta bancaria Banca Cler si riferisce sempre ad un determinato conto (denominato in seguito «conto») presso la banca emittente. Compete alla banca decidere per quali tipi di conto rilasciare una carta bancaria.

3. Aveni diritto alla carta

Possono essere gli aventi diritto alla carta: il titolare del conto, il procuratore del conto o la persona autorizzata dal titolare del conto. La carta bancaria Banca Cler è intestata a nome del rispettivo avente diritto alla carta.

4. Proprietà

La carta bancaria Banca Cler rimane di proprietà della banca.

5. Tasse

Per l'emissione e l'autorizzazione della carta bancaria Banca Cler nonché per l'elaborazione delle operazioni eseguite con la stessa, la banca può riscuotere delle tasse a carico del titolare del conto che devono essere rese note in maniera appropriata. Le tasse in questione vengono addebitate al conto a cui è legata la carta bancaria Banca Cler.

6. Obbligo di diligenza del titolare della carta bancaria

L'avente diritto alla carta si assume in special modo i seguenti obblighi di diligenza:

a) Sottoscrizione

A ricezione, l'avente diritto alla carta deve firmare immediatamente la carta bancaria Banca Cler nello spazio appositamente riservato a tale scopo.

b) Custodia

La carta bancaria Banca Cler e il NIP (Numero di Identificazione Personale) vanno custoditi con particolare cura e separatamente l'una dall'altro.

c) Obbligo di segretezza del NIP

Il NIP va tenuto segreto; l'avente diritto alla carta non può in alcun caso trasmetterlo ad altre persone. In particolar modo, egli non può annotare il NIP sulla carta bancaria Banca Cler né custodirlo assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma alterata. Il NIP va inserito sempre tenendolo al riparo da sguardi indiscreti.

d) Modifica del NIP

Il NIP modificato dall'avente diritto alla carta non deve corrispondere a combinazioni facili da individuare (numero di telefono, data di nascita, targa dell'autovettura, ecc.).

e) Trasmissione della carta bancaria Banca Cler

L'avente diritto della carta non può trasferire la sua carta bancaria Banca Cler, in particolar modo non la può consegnare a terzi o renderla accessibile in nessun modo.

f) Avviso in caso di perdita

In caso di perdita della carta bancaria Banca Cler o del NIP nonché nel caso in cui la carta rimanga in un apparecchio, occorre avvisare senza indugio l'apposito ufficio indicato dalla banca emittente (cfr. anche cifra II.4 e cifra II. 9).

g) Obbligo di controllo e di notifica di inesattezze

Il titolare del conto è tenuto a verificare gli estratti conto immediatamente a loro ricevimento e a notificare alla banca, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell'estratto conto del relativo periodo di conteggio, eventuali inesattezze in particolare per quanto riguarda addebitamenti in seguito all'uso abusivo della carta. Il modulo di notifica del danno e la dichiarazione di cessione vanno inviati alla banca, debitamente compilati e firmati, entro 10 giorni dalla loro ricezione.

h) Avviso alla polizia

In caso di atti punibili, l'avente diritto alla carta deve sporgere denuncia presso la polizia. È tenuto a collaborare, per quanto a sua conoscenza, al chiarimento del sinistro e al contenimento del danno da esso derivante.

7. Obbligo di copertura

La carta bancaria Banca Cler va utilizzata soltanto nella misura in cui il conto dispone della sufficiente copertura (avere o limite di credito accordato). La banca ha la facoltà di rifiutare transazioni qualora il conto non presenti la necessaria copertura.

8. Diritto di addebitamento della banca

La banca ha il diritto di addebitare sul conto (cfr. cifra II.4) tutti gli importi risultanti dall'uso della carta bancaria Banca Cler (ai termini della cifra I.1).

9. Rescissione

La rescissione è possibile in qualsiasi momento. Vale come rescissione anche la revoca di una procura ai termini della cifra I.3. A rescissione avvenuta, la carta bancaria Banca Cler va restituita immediatamente e senza ulteriori sollecitazioni alla banca. Nonostante la rescissione, la banca è autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi che sono attribuibili ad operazioni eseguite con la carta bancaria Banca Cler prima della sua effettiva restituzione.

10. Modifiche delle condizioni e dei prezzi

La banca si riserva di apportare in qualsiasi momento delle modifiche alle presenti condizioni e ai prezzi. Le modifiche

saranno comunicate in maniera appropriata e considerate approvate se la carta bancaria Banca Cler non viene restituita prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

11. Condizioni generali

Per il resto vigono le Condizioni generali della banca.

II. La carta bancaria Banca Cler come carta per prelevamenti di contanti

1. Funzione di prelevamento in contanti

La carta bancaria Banca Cler, unitamente al NIP, può essere utilizzata in qualsiasi momento per prelevare denaro contante presso i DAB della banca entro i limiti previsti in relazione alla carta.

2. NIP

Oltre alla carta bancaria Banca Cler, l'avente diritto alla carta riceve, in plico separato e chiuso, il codice NIP. Si tratta di un numero segreto proprio alla carta, costituito da 6 cifre risultanti da un calcolo automatico; tale codice non è noto né alla banca né a terzi. Se vengono emesse più carte bancarie Banca Cler, ad ognuna di esse è attribuito un proprio NIP.

3. Modifica del NIP

Si raccomanda all'avente diritto alla carta di modificare il NIP della carta bancaria Banca Cler presso i DAB della banca, scegliendo una nuova combinazione composta da almeno 4 e al massimo 6 cifre, la quale sostituisce immediatamente il NIP precedente. Per motivi di sicurezza, si consiglia di scegliere un NIP composto da 6 cifre. La modifica può essere eseguita in qualsiasi momento e con la frequenza desiderata. Per aumentare la protezione contro l'uso abusivo della carta bancaria Banca Cler, il NIP scelto non deve essere costituito da una combinazione facile da individuare (cfr. cifra I.6, lett. d), né essere annotato sulla carta bancaria Banca Cler, né custodito assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma alterata.

4. Legittimazione, addebito e assunzione del rischio

La persona che, utilizzando la carta bancaria Banca Cler, si legittima con l'introduzione del NIP è considerata autorizzata ad eseguire il prelevamento di contanti con la carta bancaria Banca Cler. Ciò vale anche se non si tratta dell'avente diritto alla carta. La banca è quindi autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi legittimati in questa maniera. Il titolare del conto si assume quindi per principio il rischio legato all'uso abusivo della carta bancaria Banca Cler.

5. Copertura dei danni in caso di non colpevolezza

A condizione che l'avente diritto alla carta abbia rispettato in tutte le sue parti le disposizioni di utilizzo della carta bancaria Banca Cler (in particolare gli obblighi di diligenza indicati alla cifra I.6) e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la banca, dedotta la franchigia del 10% – al massimo però 300 CHF per carta bancaria Banca Cler e avvenimento, si assume i danni causati da parte di terzi al titolare del conto derivanti dall'uso abusivo della carta bancaria Banca Cler. Vi

sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazione della carta bancaria Banca Cler. Non si considerano «terzi» gli aventi diritto alla carta, nonché i rispettivi partner e le persone che vivono nella stessa economia domestica. Non sono coperti i danni dei quali deve rispondere un'assicurazione e quelli conseguenti, di qualsiasi natura essi siano.

6. Guasti tecnici e interruzioni di esercizio

Da guasti tecnici e interruzioni di esercizio che escludono l'impiego della carta bancaria Banca Cler, l'avente diritto alla carta non può far valere nessun diritto di risarcimento.

7. Limiti

La banca fissa dei limiti per ogni carta bancaria Banca Cler emessa e li comunica in forma adeguata. Spetta al titolare del conto informare sui limiti gli eventuali procuratori.

8. Giustificativo di transazione

Per ogni prelevamento di contanti presso un DAB, l'avente diritto alla carta può richiedere un giustificativo di transazione. La banca stessa in seguito non spedisce più alcun avviso di addebito.

9. Blocco

La banca ha in qualsiasi momento la facoltà di bloccare la carta bancaria Banca Cler, senza avvisare preventivamente l'avente diritto alla carta e senza indicarne i motivi. La banca blocca la carta bancaria Banca Cler se l'avente diritto alla carta lo richiede esplicitamente o se notifica lo smarrimento della carta bancaria Banca Cler e/o del NIP nonché in caso di rescissione.

È possibile richiedere il blocco della carta unicamente presso l'ufficio indicato dalla banca. La banca ha la facoltà di addebitare sul conto le operazioni eseguite con la carta bancaria Banca Cler prima che il blocco sia effettivo, tenendo conto dei termini occorrenti secondo l'uso commerciale. Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate al conto. Il blocco viene revocato unicamente dopo dichiarazione del titolare del conto inoltrata alla banca.

III. Carta bancaria Banca Cler per servizi di versamento

La carta bancaria Banca Cler può essere utilizzata per il versamento di banconote e monete presso gli appositi DAB. L'importo riconosciuto dal DAB e confermato allo schermo dal depositario viene accreditato, con valuta del giorno del versamento, automaticamente sul conto indicato sulla carta bancaria Banca Cler o su uno dei conti collegati alla stessa attraverso la funzione multiconto e selezionati al DAB, dedotte le spese riportate nel tariffario.

L'accredito avviene indipendentemente dal rapporto che sussiste tra il depositario e il titolare del conto, qualora non si trattasse della stessa persona. Il diritto di revoca del depositario si estingue al momento della presa in consegna dell'importo dal DAB.

Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking

1. Servizi del Digital Banking

1.1 I servizi offerti dalla Banca Cler SA (di seguito denominata «banca») nell'ambito del Digital Banking (E-Banking, Mobile Banking e altri servizi), le relative condizioni applicabili e ulteriori dettagli pertinenti sono illustrati nelle descrizioni dei prodotti, nelle panoramiche delle prestazioni e nelle istruzioni per gli utenti. Sono altresì consultabili sul sito Internet della banca e si intendono vincolanti, unitamente alle presenti Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking (di seguito denominate anche «condizioni»).

1.2 Lo scambio di dati regolamentato dalle presenti condizioni si riferisce a operazioni bancarie e a eventuali altri negozi giuridici che trovano generalmente fondamento in contratti o in condizioni contrattuali separati. Ai singoli servizi digitali possono applicarsi contratti o condizioni integrativi o particolari. In caso di contraddizioni, nel campo d'applicazione dei servizi richiesti dal cliente si applica il seguente ordine di priorità:

- eventuali condizioni particolari relative allo specifico servizio digitale
- le presenti Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking
- i contratti o le condizioni contrattuali, nonché informazioni e condizioni di altra natura riportate sul sito Internet della banca in riferimento a singole operazioni o servizi bancari o di altro tipo
- le Condizioni generali

Per determinati servizi digitali, la banca può comunicare in formato elettronico eventuali disposizioni o condizioni particolari che il cliente e/o altri utenti (si veda in merito il punto 2.1) sono tenuti ad accettare. Il cliente o l'utente – laddove quest'ultimo, per determinati servizi, non coincida con il cliente – può decidere se intende utilizzare il servizio in questione accettando le relative disposizioni/condizioni per via elettronica. Le condizioni eventualmente accettate da un utente diverso dal cliente sono vincolanti anche per quest'ultimo. La banca si riserva di ricorrere anche ad altre modalità per integrare in accordi esistenti eventuali disposizioni o condizioni nuove o modificate.

1.3 Avvalendosi del servizio «Documenti elettronici» o servizio assimilabile (di seguito «Documenti elettronici»), il cliente autorizza la banca a recapitare in formato elettronico tramite Digital Banking oppure a mettere a disposizione nello stesso Digital Banking, a lui e ad altri utenti, la corrispondenza pertinente, nella fattispecie quella relativa ai rispettivi conti/depositi o a eventuali altri prodotti bancari (in particolare estratti conto/di deposito, avvisi di accredito e di addebito, ricevute contabili, certificati degli interessi e del capitale, avvisi di interessi in scadenza, conteggi di carte di credito, di

borsa e altri conteggi, comunicazioni relative a eventi sui mercati dei capitali). Ciò vale per tutti i prodotti e servizi, inclusi quelli non accessibili tramite Digital Banking nell'ambito della relazione bancaria interessata.

La banca è autorizzata a mettere a disposizione del cliente i documenti di cui sopra per via elettronica anche senza disposizione del cliente in merito. Nel momento in cui il cliente sceglie il servizio «Documenti elettronici», le istruzioni esistenti riguardo all'invio postale o alla custodia verranno sostituite. La banca si riserva il diritto di limitare la disponibilità del recapito di corrispondenza a mezzo posta per determinati conti, depositi o altri prodotti. Eventuali modifiche in tal senso saranno opportunamente comunicate ai clienti.

La banca si riserva altresì di continuare a recapitare determinati documenti esclusivamente o in via integrativa a mezzo posta anche nel caso il cliente scelga il servizio «Documenti elettronici», in particolare se richiesto da disposizioni di legge o normative o qualora lo ritenga opportuno a tutela dei propri interessi.

I documenti recapitati in formato elettronico su disposizione del cliente producono gli stessi effetti giuridici di quelli spediti a mezzo posta. Gli utenti sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei documenti inviati in tale forma. Un documento si intende regolarmente consegnato al cliente nel momento in cui diviene consultabile tramite Digital Banking. È responsabilità del cliente prendere puntualmente visione dei documenti a lui indirizzati o destinati. Il cliente prende atto che la banca è autorizzata a eliminare le comunicazioni inviate agli utenti – che siano state aperte o meno dagli stessi – al raggiungimento del limite massimo di spazio di archiviazione disponibile o allo scadere di un determinato termine. Le caselle di posta nell'ambito del Digital Banking non servono pertanto a soddisfare eventuali obblighi di conservazione di legge in capo ai clienti.

1.4 Nell'ambito dei servizi digitali, gli utenti hanno la possibilità di attivare notifiche di determinati eventi mediante comunicazioni elettroniche (ad es. via SMS, e-mail, ecc.). Avvalendosi di tali servizi, gli utenti prendono atto che le notifiche vengono inviate attraverso canali di comunicazione non codificati. A tal proposito si veda anche il punto 8 «Sicurezza nel Digital Banking/Segreto bancario».

2. Accesso al Digital Banking

2.1 L'accesso al Digital Banking è riservato a chi, a ogni utilizzo, si identifica come utente inserendo nell'ambito della procedura di login scelta i dati di legittimazione validi. Per «utente» si intende la persona designata dal cliente (denominato anche «parte contraente» nei documenti contrattuali) nella Convenzione relativa al Digital Banking o nell'ambito di un altro contratto, ad esempio un contratto di base, per l'utilizzo del Digital Banking (detta persona può essere il cliente stesso o un soggetto terzo). Nei casi in cui gli utenti non coincidono con i clienti, la banca si riserva il diritto di limitare l'accesso al Digital Banking o a determinate funzioni o funzionalità esclusivamente agli utenti in possesso di una procura bancaria conferita in virtù della sua regolamentazione delle firme. Se il cliente è anche utente, in linea di principio le espressioni «utente» e «utenti» contenute nelle presenti condizioni si intendono riferite anche alla sua persona. Per indicare il cliente nello specifico in qualità di parte contraente della banca (titolare di relazioni di conto/deposito o eventualmente di altro tipo) nell'ambito delle presenti condizioni, di norma si utilizza l'espressione «cliente».

2.2 La procedura di legittimazione per l'utilizzo del Digital Banking richiede:

- a) il numero d'identificazione assegnato dalla banca all'utente,
- e
- b) la password personale scelta dall'utente stesso
- e
- c) un mezzo di legittimazione supplementare, messo a disposizione o accettato dalla banca (autenticazione a due fattori)

Le procedure di login e i mezzi di legittimazione messi a disposizione di volta in volta dalla banca sono indicati sul sito Internet della stessa ed eventualmente descritti nei documenti specifici relativi ai prodotti o in altra documentazione, e possono variare nel tempo in funzione dell'evolversi della tecnologia o per altri motivi ovvero essere sostituiti da nuovi sistemi. In tal caso ne sarà data opportuna comunicazione ai clienti interessati.

2.3 Chi si identifica secondo quanto indicato al punto 2.2 è considerato dalla banca come persona autorizzata all'utilizzo del Digital Banking. Nell'ambito dei servizi e dei tipi di disposizione scelti dal cliente nella Convenzione relativa al Digital Banking o in un altro contratto determinante, ad esempio un contratto di base, la banca potrà quindi permettere a tale soggetto di effettuare interrogazioni, dare disposizioni, ricevere documenti elettronici tramite Digital Banking nonché utilizzare altre funzionalità in ambiente Digital Banking – indipendentemente dai rapporti giuridici intercorrenti tra tale soggetto e il cliente (qualora non siano la stessa persona), a prescindere da eventuali informazioni

divergenti nel registro di commercio, in pubblicazioni o regolamentazioni contenute in documenti di firma, senza ulteriore verifica dell'autorizzazione e indipendentemente dai rapporti giuridici intercorrenti fra la banca e il cliente. La banca è altresì autorizzata ad accettare comunicazioni e ordini giuridicamente vincolanti dal cliente e a provvedere all'esecuzione di questi ultimi. La banca può riservare al cliente o a specifici utenti l'uso di determinate funzionalità, ad esempio per l'espressione di dichiarazioni di volontà con valore legale che ai sensi di legge o di altre disposizioni o in ottemperanza ai regolamenti della banca devono promanare dal cliente o da specifici procuratori o soggetti aventi diritto di firma.

2.4 La banca si riserva il diritto di rifiutare in qualsiasi momento, senza addurre motivi, l'erogazione di servizi Digital Banking, nonché di esigere che gli utenti si identifichino in altro modo (ad es. tramite firma o presentandosi personalmente).

2.5 Il cliente riconosce, senza riserve, tutte le transazioni contabilizzate, eseguite tramite Digital Banking dal medesimo o da un altro utente o eventualmente da terzi dietro utilizzo dei suoi mezzi di legittimazione. Sono ugualmente considerati come predisposti, dichiarati o impartiti ovvero autorizzati dal cliente tutti gli ordini, le istruzioni e le comunicazioni, nonché ogni altra dichiarazione di volontà, che giungano alla banca mediante l'uso del Digital Banking o che vengano fatti pervenire a essa in forma testuale utilizzando apposite funzionalità oppure selezionando pulsanti elettronici o elementi assimilabili. I documenti messi a disposizione in formato elettronico si ritengono consegnati a norma di legge all'utente.

2.6 Salvo espressa pattuizione contraria, i canali di comunicazione (comunicazioni) disponibili nell'ambito del Digital Banking non sono destinati alla trasmissione, da parte degli utenti, di comunicazioni urgenti o che prevedano vincoli temporali. Gli utenti possono trasmettere gli ordini di pagamento, di borsa o di altro tipo concernenti operazioni su titoli, revocche di ordini o procure, blocchi di carte di credito e processi analoghi, a seconda della tipologia di operazione e del contratto sottostante, esclusivamente tramite i canali di comunicazione previsti e convenuti a tale scopo, nell'ambito del Digital Banking o al di fuori di esso. La banca è autorizzata a eliminare le comunicazioni inviate agli utenti – che siano state aperte o meno dagli stessi – al raggiungimento del limite massimo di spazio di archiviazione disponibile o dopo un determinato lasso di tempo. Le caselle di posta nell'ambito del Digital Banking non servono pertanto a soddisfare eventuali obblighi di conservazione di legge in capo ai clienti (si veda anche il punto 1.3).

3. Obblighi di diligenza degli utenti

- 3.1 Tutti gli utenti hanno l'obbligo di sostituire la password assegnata dalla banca subito dopo la ricezione e, in seguito, di modificarla periodicamente. Le password non devono essere composte da combinazioni alfanumeriche facilmente individuabili (ad es. numeri di telefono, date di nascita, targhe automobilistiche, ecc.).
- 3.2 Gli utenti sono tenuti a effettuare l'attivazione risp. la verifica dei codici di attivazione e/o di verifica ricevuti per servizi Digital Banking senza indugio e in conformità alle direttive.
- 3.3 Tutti gli utenti hanno l'obbligo di mantenere segreti tutti i mezzi di legittimazione, preservandoli dall'utilizzo abusivo da parte di persone non autorizzate. In particolare è fatto divieto di annotare le password o di memorizzarle su un terminale (ad es. computer desktop, portatile, tablet o cellulare) o di trascriverle in qualsiasi altra forma. I mezzi di legittimazione non devono neppure essere consegnati o resi accessibili a terzi. La banca non richiederà mai via e-mail agli utenti di inserire in una qualunque maschera di registrazione i propri dati di legittimazione per il Digital Banking o di trasmetterli a essa stessa o ad altri destinatari con qualsivoglia modalità. Per ridurre il rischio di manipolazione da parte di terzi non autorizzati, quando si effettua il login in un browser bisogna sempre digitare manualmente l'indirizzo Internet della Banca Cler SA nella barra degli indirizzi, evitando quindi di accedere al sito della banca tramite link ottenuti da motori di ricerca.
- 3.4 Qualora si nutra il sospetto che persone non autorizzate siano a conoscenza di uno o più mezzi di legittimazione di un utente, lo stesso è chiamato a cambiare senza indugio i dati in questione. Se ciò non fosse possibile, l'utente deve bloccare o richiedere immediatamente il blocco dei servizi corrispondenti, adottando le misure descritte sul sito Internet della banca oppure in conformità a quanto riportato al punto 6.1 delle presenti condizioni.
- 3.5 Qualora si nutra il sospetto che persone non autorizzate abbiano ottenuto l'accesso al terminale di un utente (ad es. in caso di smarrimento o furto), quest'ultimo è tenuto altresì a contattare telefonicamente senza indugio la banca negli orari indicati sul sito Internet della medesima.
- 3.6 Gli utenti sono responsabili dei dati forniti, pertanto sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza di tutti i dati da loro inseriti. La responsabilità dei dati trasmessi alla banca, finché non vengono accettati dal sistema per l'ulteriore trattamento, è in capo al rispettivo utente. Le eventuali conseguenze derivanti da errori di compilazione sono a carico del cliente.

4. Rischi e responsabilità

- 4.1 Laddove né la banca né l'utente abbiano violato gli obblighi di diligenza, in linea di principio il danno o lo svantaggio di altro genere è a carico della parte (banca o cliente) nella cui sfera d'influenza è stata individuata la causa del danno o dell'atto pregiudizievole. Segnatamente, sono a carico del cliente i rischi derivanti dall'utilizzo abusivo dei mezzi di legittimazione di un utente, da guasti tecnici o manipolazioni di hardware e/o software di un utente, nonché dalla violazione degli obblighi di diligenza da parte di utenti o da interventi di terzi non autorizzati sulle reti di trasmissione dati pubbliche o private.

Negli ambiti in cui garantisce la prestazione dei propri servizi usando le misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca risponde in linea di massima soltanto per i danni diretti arrecati al cliente. È esclusa la responsabilità per i danni indiretti.
- 4.2 La banca non fornisce garanzia alcuna circa l'esattezza e la completezza dei dati visualizzati nel Digital Banking dalla stessa. In particolare, le informazioni riguardanti conti e depositi (saldi, estratti, transazioni, ecc.) nonché le informazioni di dominio pubblico, come quotazioni di cambio e di borsa, hanno carattere provvisorio e non vincolante. Risultano determinanti, ferme restando le informazioni designate come vincolanti, i dati riportati negli estratti e nei giustificativi della banca che vengono trasmessi in formato cartaceo o elettronico al cliente e/o a soggetti terzi indicati da quest'ultimo conformemente alle istruzioni di spedizione impartite. I dati visualizzati nell'ambito del Digital Banking costituiscono offerte vincolanti soltanto se espressamente contrassegnati come tali.
- 4.3 La banca non fornisce l'accesso tecnico ai suoi servizi. Ciò rimane di competenza esclusiva degli utenti. Il cliente prende atto in particolare che la banca non distribuisce gli eventuali software appositi per l'accesso a Internet e per l'utilizzo del Digital Banking né supporta l'utente in caso di problemi al software o all'hardware, salvo laddove siano stati espressamente concordati servizi di supporto a tal fine. Pertanto la banca non fornisce garanzia alcuna circa i provider ed eventuali software richiesti.
- 4.4 Il traffico dei dati avviene tramite reti di telecomunicazione pubbliche e prive di speciali sistemi di protezione (telefono, Internet, ecc.). La banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo di tali reti. In particolare, la banca declina ogni responsabilità per danni arrecati al cliente in seguito a errori di trasmissione, difetti tecnici, disturbi della rete telefonica o di Internet, interventi illeciti sulla rete, sovraccarico della rete, blocco volontario degli accessi elettronici ad opera di terzi, interruzioni o difetti di altra natura derivanti dal provider.

- 4.5 Nonostante tutte le misure di sicurezza adottate, la banca non può assumersi la responsabilità per i terminali degli utenti per ovvi motivi tecnici (per la sicurezza/il segreto bancario si veda il punto 8).
- 4.6 La banca non si assume inoltre alcuna responsabilità per i software consigliati, forniti o messi a disposizione dalla stessa, nonché per le conseguenze derivanti dal loro utilizzo o dalla trasmissione del software via Internet.
- 4.7 In applicazione delle misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca declina ogni responsabilità circa guasti e interruzioni occorsi, in particolare, durante il funzionamento dei servizi di Digital Banking (ad es. a causa di interventi illeciti sui sistemi informatici della stessa banca o di terze parti di cui essa si avvale).
- 4.8 In caso si riscontrassero rischi per la sicurezza, la banca si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento l'accesso al Digital Banking a tutela degli utenti fino all'eliminazione dei rischi di cui sopra. La banca declina ogni responsabilità per i danni causati da tale interruzione.
- 4.9 Ferma restando l'adozione delle misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca non si assume alcuna responsabilità per l'esecuzione tardiva di ordini e/o istruzioni di regolamento («settlement»), né per danni (derivanti in particolare da perdite sui corsi).

5. Esecuzione di ordini e istruzioni

- 5.1 Gli ordini di borsa e di pagamento si possono registrare fondamentalmente in qualsiasi momento, ma non sempre vengono evasi subito dopo la registrazione e comunque non 24 ore su 24. L'evasione degli ordini dipende, fra le altre cose, dai giorni e dagli orari di contrattazione della rispettiva piazza borsistica nonché dagli orari di lavoro e dalle tempistiche dei centri di elaborazione.
- 5.2 Le operazioni vengono eseguite solo al ricevimento delle conferme di transazione eventualmente richieste dalla banca.

6. Blocco dell'accesso

- 6.1 I clienti hanno la possibilità di richiedere il blocco dell'accesso ai servizi del Digital Banking. Tale blocco può essere richiesto esclusivamente durante gli orari indicati sul sito Internet della banca. La banca può esigere anche una conferma scritta del blocco. Gli utenti possono bloccare anche autonomamente l'accesso ai servizi Digital Banking in qualsiasi momento, inserendo più volte in modo errato i loro dati di legittimazione finché non compare l'avviso di blocco. La banca si riserva tuttavia di eseguire gli ordini di pagamento e di compravendita titoli in corso al momento del blocco.

- 6.2 La banca può esigere che il cliente richieda per iscritto la revoca di un blocco disposto da un utente.
- 6.3 La banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento l'accesso degli utenti a singoli servizi o ai servizi Digital Banking nel complesso senza addurre motivazioni e senza precedente disdetta della relativa convenzione, qualora lo ritenga opportuno per motivi oggettivi.

7. Procura

Le procure conferite mediante regolamentazione delle firme della banca non danno automaticamente diritto a utilizzare i servizi di Digital Banking. A tale scopo il cliente, stipulando accordi separati, deve concedere appositi diritti che permettano di accedere, effettuare interrogazioni o svolgere altre attività. La banca può subordinare, in toto o in parte, l'utilizzo di tutti o di alcuni servizi all'esistenza di una procura bancaria conferita mediante regolamentazione delle firme della banca stessa, o riservarne l'uso al cliente stesso (si veda anche il punto 2.1).

L'autorizzazione all'utilizzo dei servizi Digital Banking conferita a un utente resta in vigore fino a revoca scritta del cliente indirizzata alla banca.

L'annullamento o la modifica della procura/del diritto di firma di un utente secondo la regolamentazione delle firme archiviata presso la banca – non, per contro, l'annullamento/la modifica del diritto di firma di un utente nel registro di commercio – determinano la revoca degli eventuali diritti concessi a quest'ultimo nell'ambito del Digital Banking. Resta salvo il semplice diritto di effettuare interrogazioni.

Un'autorizzazione all'utilizzo dei servizi di Digital Banking concessa non decade automaticamente né in caso di decesso del cliente o dell'utente – laddove quest'ultimo non coincida con il cliente – né per sua incapacità di esercitare i diritti civili o per suo fallimento.

8. Sicurezza nel Digital Banking/Segreto bancario

- 8.1 Il cliente prende atto che, nell'ambito dell'utilizzo dei servizi Digital Banking, i dati sono trasmessi attraverso una rete (Internet) pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi regolarmente anche oltre frontiera senza essere sottoposti ad alcun controllo. Ciò vale altresì per lo scambio di dati tra un mittente e un destinatario che si trovano in Svizzera. Infatti, benché i singoli pacchetti di dati siano trasmessi in forma codificata, mittente e destinatario non sono contrassegnati da codici e possono essere quindi intercettati da terzi. Ciò rende possibile risalire all'esistenza di una relazione bancaria. Scaricando, installando e utilizzando le app sui terminali si creano punti di contatto con soggetti terzi, come gli operatori dei rispettivi «app store»; tali operazioni possono parimenti rivelare l'esistenza di una relazione di clientela.

8.2 In fase di sviluppo e continuo perfezionamento del sistema di Digital Banking viene riservata particolare attenzione all'aspetto della sicurezza, nello specifico mediante l'uso di un apposito sistema basato fra l'altro su tecniche crittografiche di alto livello. Grazie alla codificazione, in linea di principio nessun soggetto non autorizzato ha facoltà di accedere ai dati riservati dei clienti. Malgrado le misure di sicurezza tecnologicamente all'avanguardia adottate sia dalla banca che dai clienti, non è tuttavia possibile garantire un livello di inviolabilità assoluta. Il cliente prende atto che, nella fattispecie, il proprio terminale costituisce l'anello debole nell'accesso al Digital Banking. Spetta agli utenti provvedere a un regolare aggiornamento (update) del software (ad es. sistema operativo) dei terminali e adottare misure di sicurezza, come ad esempio l'installazione e il regolare aggiornamento di un programma antivirus.

- 8.3 In particolare, il cliente prende atto dei seguenti rischi specifici:
- Un'insufficiente conoscenza del sistema e misure di sicurezza carenti possono favorire l'accesso illecito al terminale (ad es. salvataggio dei dati non sufficientemente protetto su supporti di memoria, trasferimenti di file, radiazioni dello schermo, ecc.). Il cliente è tenuto a informarsi con precisione sulle misure di sicurezza necessarie e a obbligare gli eventuali utenti diversi dalla sua persona a rispettarle.
 - Non è escluso che i provider Internet degli utenti allestiscano un profilo utente, individuando ad esempio con chi questi ultimi sono entrati in contatto e quando.
 - Durante la connessione a Internet sussiste costantemente il pericolo che persone terze possano accedere inosservate al terminale di un utente (ad es. tramite Java o applicazioni ActiveX).
 - Durante l'utilizzo di Internet sussiste costantemente il pericolo che il terminale di un utente venga attaccato da malware (ad es. virus) a seguito del contatto con altri sistemi come supporti dati o reti di computer.
 - Si presuppone che gli utenti utilizzino unicamente software provenienti da fonti affidabili.
 - Modifiche al sistema operativo dei terminali degli utenti (ad es. jailbreak, root) possono facilitarvi l'accesso illecito.

9. Restrizioni per l'importazione e l'esportazione

Il cliente prende atto che, utilizzando il Digital Banking dall'estero, potrebbe violare le norme di legge del paese in cui si trova. È pertanto tenuto a informarsi in merito e a informarne altresì gli utenti diversi dalla sua persona. La banca declina ogni responsabilità al riguardo. Il cliente prende atto che in relazione agli algoritmi di codificazione potrebbero esistere restrizioni per l'importazione e l'esportazione suscettibili di essere violate in caso di utilizzo dei servizi Digital Banking all'estero/dall'estero. Spetta al cliente informare in merito gli utenti diversi dalla sua persona.

10. Dati dei clienti/degli utenti e marketing

Per il trattamento dei dati dei clienti, si rimanda alle Condizioni generali e alla dichiarazione sulla protezione dei dati della banca, consultabile alla pagina Internet www.cler.ch/protezione-dati

11. Risoluzione del contratto

La Convenzione relativa al Digital Banking (o convenzione equivalente stipulata con una denominazione diversa) può essere disdetta in qualsiasi momento per iscritto sia dal cliente che dalla banca. Salvo istruzione contraria da parte di un utente, la banca è comunque autorizzata a evadere gli ordini in corso al momento della disdetta (ma non ne ha l'obbligo). La banca è autorizzata a revocare a propria discrezione la convenzione in essere e quindi l'accesso ai servizi Digital Banking senza preavviso o senza comunicazione a posteriori al cliente, se l'accesso non è mai stato effettuato entro un anno dalla stipula della convenzione o se i servizi Digital Banking non sono più stati utilizzati per oltre un anno.

12. Riserva di disposizioni di legge

È fatta riserva di eventuali disposizioni legali o di altra natura che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo di Internet. Esse hanno validità a partire dalla loro entrata in vigore.

13. Condizioni generali

Le Condizioni generali della banca sono valide anche per i servizi bancari nell'ambito del Digital Banking (si veda anche il punto 1.2).

14. Nullità parziale

L'invalidità, l'illegalità o la non attuabilità di una o più disposizioni delle presenti condizioni non compromettono la validità delle restanti parti del contratto.

15. Modifica delle Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking e variazione dell'offerta di servizi

La banca si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni e/o di ridurre o ampliare l'offerta di servizi digitali in qualsiasi momento. Il cliente ne sarà informato mediante avviso o comunicazione in formato elettronico nell'ambito del Digital Banking o in altro modo appropriato. Salvo opposizione da parte del cliente in merito a tali modifiche entro un mese dalla ricezione della comunicazione, le nuove disposizioni e/o i servizi si considerano accettati. Restano salve l'accettazione esplicita di modifiche in forma elettronica o con altri mezzi, qualora queste vengano opportunamente comunicate dalla banca, nonché eventuali variazioni dell'offerta di servizi senza preavviso, qualora il preavviso risulti impossibile per motivi oggettivi.

16. Mobile Banking

16.1 Il Mobile Banking consente di utilizzare il Digital Banking con uno smartphone o altro terminale mobile idoneo tramite un'apposita app. Le funzionalità disponibili corrispondono sostanzialmente a quelle dell'E-Banking.

16.2 I requisiti tecnici minimi per l'utilizzo del Mobile Banking sono indicati nelle versioni di volta in volta aggiornate delle descrizioni dei prodotti e delle panoramiche delle prestazioni consultabili o scaricabili dal sito Internet della banca.

Stato: aprile 2023

Supercard – Condizioni di partecipazione per clienti della Banca Cler

Le condizioni di seguito riportate regolano i rapporti tra i clienti che partecipano con la Supercard al programma bonus della Banca Cler SA (denominata in seguito la «banca») e la banca stessa. Le presenti condizioni completano le Condizioni Generali della Banca Cler e della «Supercard». La partecipazione al programma bonus Supercard della Banca Cler è subordinata all'iscrizione per iscritto presso la banca stessa.

1.

Per i clienti della Banca Cler la partecipazione al programma Supercard non comporta alcun impegno finanziario o di altro tipo. La Banca Cler ha facoltà di modificare o annullare in qualsiasi momento i prodotti e i servizi che danno diritto all'accredito dei superpunti, il numero dei punti e le condizioni di partecipazione. Le iscrizioni possono essere respinte senza addurre alcun motivo.

2.

I clienti della Banca Cler regolarmente iscritti, ricevono i superpunti in seguito all'utilizzo di prodotti e servizi della Banca Cler. Le attuali disposizioni relative ai prodotti che danno diritto all'accredito dei superpunti nonché il numero dei punti vengono pubblicati in forma adeguata.

3.

I superpunti raccolti dal cliente presso la Banca Cler vengono accreditati periodicamente sul Supercard indicato dal cliente e gestito presso Coop. I superpunti collezionati presso la Banca Cler non vengono pagati in contanti.

4.

Attraverso l'iscrizione al programma bonus Supercard della Banca Cler, il cliente autorizza la banca a trasmettere a Coop/Supercard i dati necessari per l'accredito dei punti relativi alla sua persona e alle transazioni effettuate. Con la sua partecipazione al programma bonus Supercard presso la Banca Cler, il cliente dichiara esplicitamente di accettare che la banca, per motivi di marketing, comunichi il suo indirizzo riportato sulla Supercard al gruppo Coop e ad altre aziende partner del programma Supercard affiliate a Coop.

5.

Il cliente può porre fine in qualsiasi momento alla propria partecipazione al programma bonus Supercard della Banca Cler mediante dichiarazione scritta, indirizzata alla banca stessa. I punti guadagnati fino al momento della ricezione della dichiarazione scritta verranno accreditati nel successivo periodo di conteggio secondo la precedente cifra 3.

6.

La Banca Cler ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento i partecipanti dal programma bonus Supercard senza addurre alcun motivo, nella fattispecie in caso di abuso. I punti guadagnati al momento dell'esclusione verranno annullati senza alcun indennizzo. La Banca Cler può terminare il proprio programma bonus Supercard rispettando un preavviso di 3 mesi. I punti guadagnati fino al momento della ricezione della dichiarazione scritta verranno accreditati al conto Supercard presso Coop nel successivo periodo di conteggio secondo la precedente cifra 3.

7.

Qualora Coop concluda il proprio programma bonus Supercard, terminerà contestualmente anche il programma bonus Supercard della Banca Cler. In questo caso, la Banca Cler deciderà circa l'impiego dei superpunti guadagnati fino a quel momento.

8.

La partecipazione al programma bonus Supercard è aperta a tutti i clienti della Banca Cler che intrattengono una relazione nominativa. Attualmente, possono essere prese in considerazione soltanto le persone fisiche. Associazioni e persone giuridiche sono pertanto escluse dalla partecipazione.

Condizioni relative al traffico dei pagamenti

1. Scopo e campo di applicazione

Le presenti Condizioni relative al traffico dei pagamenti disciplinano l'esecuzione e la ricezione di bonifici nazionali e internazionali nell'ambito del traffico dei pagamenti senza contanti (di seguito denominati «ordini di pagamento» e «pagamenti in entrata»).

Si applicano a tutti gli ordini di pagamento dei clienti e a tutti i pagamenti in entrata per i clienti (complessivamente «bonifici») gestiti dalla Banca Cler SA («banca»), a prescindere dal prodotto relativo al traffico dei pagamenti utilizzato e dagli istituti finanziari, dalle banche corrispondenti e dai prestatori di servizi di pagamento (di seguito, congiuntamente, «istituti finanziari») coinvolti in aggiunta alla banca.

2. Ordini di pagamento

2.1. Requisiti previsti per gli ordini di pagamento

La banca prende in carico l'esecuzione di un ordine di pagamento se i seguenti requisiti risultano interamente soddisfatti e se sono a sua disposizione eventuali informazioni aggiuntive (ad es. indicazioni relative alla valuta o necessarie per specifici ordini di pagamento).

L'ordinante deve essere autorizzato a disporre del conto di addebito.

Gli ordini di pagamento scritti vanno datati e muniti di firma legalmente valida.

2.1.1. Dati riportati nell'ordine di pagamento

Per il conferimento di un ordine di pagamento vanno trasmessi alla banca almeno i seguenti dati:

1. Ordinante:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto di addebito
2. Beneficiario del pagamento:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN del conto di accredito o
 - numero del conto di accredito incl. BIC (Business Identifier Code) e/o numero di clearing nazionale e nome dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento
3. Importo da versare e valuta
4. Altri dati richiesti per il tipo di pagamento specifico (ad es. riferimento)
5. Regolamentazione delle spese/commissioni in caso di ordini di pagamento all'estero o in valute estere; in assenza di tale indicazione si applicano le spese condivise (sono fatte salve regolamentazioni estere di diverso tenore)
6. Dati specifici del paese, se necessari

2.1.2. Ordini di pagamento SEPA

Gli ordini di pagamento SEPA (Single Euro Payments Area) devono essere trasmessi alla banca per via elettronica e con i seguenti dati:

1. Ordinante:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto di addebito
2. Beneficiario del pagamento:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN del conto di accredito presso un istituto finanziario che aderisce al circuito SEPA
3. Importo da versare in EUR
4. Conferma del regolamento «spese condivise», ossia l'ordinante e il beneficiario si fanno carico delle spese del proprio istituto finanziario.

Se, sulla base dell'IBAN, la banca constata che l'istituto finanziario aderisce al circuito SEPA, in mancanza di altre istruzioni esplicite eseguirà un ordine di pagamento in EUR come pagamento SEPA.

2.1.3. Ordini di pagamento istantanei

Se la banca propone l'esecuzione di ordini di pagamento istantanei, questi le vanno trasmessi per via elettronica e con i seguenti dati:

1. Ordinante:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto di addebito
2. Beneficiario del pagamento:
 - cognome/i e nome/i o ragione sociale e relativo indirizzo
 - IBAN del conto di accredito presso un istituto finanziario che supporta i pagamenti istantanei
3. Importo da versare in CHF (entro il limite di importo determinante)
4. Conferma della regolamentazione delle spese per i pagamenti istantanei
5. Scelta dell'esecuzione come «ordine di pagamento istantaneo» nel prodotto bancario corrispondente. Ulteriori comunicazioni/istruzioni non sono ammesse e non vengono prese in considerazione.

2.1.4. Ordini permanenti

Se un pagamento deve essere eseguito regolarmente (ordine permanente), oltre ai dati indicati al punto 2.1.1. o 2.1.2. vanno comunicate alla banca la periodicità desiderata e la data della prima esecuzione.

Le nuove registrazioni, le modifiche e le cancellazioni di ordini permanenti devono pervenire alla banca con almeno cinque giorni lavorativi bancari di anticipo sulla data di esecuzione. In

caso contrario, è possibile che vengano prese in considerazione solo alla data di esecuzione successiva.

In casi giustificati e previo avviso al cliente, la banca può cancellare ordini permanenti, in particolare in caso di chiusura del conto di addebito o mancata esecuzione ripetuta dell'ordine permanente (ad es. per copertura mancante). Il decesso del cliente o una sua sopravvenuta incapacità di agire non determinano la cancellazione automatica di un ordine permanente.

Per il resto, gli ordini permanenti rimangono in essere fino a revoca del cliente e perdono validità al più tardi con la conclusione della relazione d'affari.

2.1.5. Ordini collettivi

Nel caso di un ordine che include più pagamenti (ordine collettivo) è necessario che ciascuno di essi soddisfi i requisiti previsti per il conferimento degli ordini di pagamento e il loro contenuto. In caso contrario, la banca può respingere l'intero ordine collettivo senza elaborarlo oppure, a propria discrezione, può eseguire solo i pagamenti che soddisfano i requisiti.

2.1.6. Assegni

La banca non è tenuta a emettere assegni bancari. In caso di emissione da parte sua o da parte di una banca corrispondente incaricata di ciò, gli assegni bancari vengono addebitati sul conto del cliente.

La banca stabilisce a propria discrezione se accettare assegni da incassare e accreditare sul conto del cliente. Se lo fa, è essa stessa a decidere quando verrà eventualmente effettuato l'accredito sul conto del cliente. È inoltre autorizzata a riaddebitare gli assegni non pagati. Ciò vale anche per il caso in cui assegni già pagati risultino in seguito rubati, smarriti, falsificati o incompleti/errati. Fino alla copertura di un saldo debitore, la banca conserva le proprie pretese al pagamento, derivanti dal diritto dell'assegno bancario o di altro tipo, per l'importo totale dell'assegno, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tale titolo.

2.1.7. Rifiuto di ordini di pagamento

La banca è autorizzata a rifiutare un ordine di pagamento del cliente se non soddisfa uno o più requisiti necessari, se ostano alla sua esecuzione divieti o limiti al diritto di disporre ai sensi del punto 4.8., se la sua validità o esecuzione è soggetta a condizioni o se è di per sé contraddittorio (ad es. indicazione di un conto di addebito liquidato). Ha inoltre facoltà di rifiutare un ordine di pagamento se richiede una transazione in una valuta esotica, se perviene attraverso un canale non destinato a questo scopo o se sussistono dubbi circa il diritto di disporre dell'ordinante.

L'ordine di pagamento può essere rifiutato anche da un altro soggetto terzo coinvolto nel bonifico (ad es. una banca corrispondente o l'istituto finanziario del beneficiario).

La banca informa in tempo utile e in modo adeguato il cliente riguardo al rifiuto di un ordine di pagamento e, se è autorizzata a farlo e ne è a conoscenza, anche riguardo al motivo di detto rifiuto.

Se un ordine di pagamento incompleto viene corretto a posteriori e non vi sono istruzioni contrarie da parte del cliente, la banca può procedere alla sua esecuzione anche dopo una data eventualmente desiderata anziché optare per un rifiuto.

2.1.8. Rettifica di ordini di pagamento da parte della banca

La banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di eseguire – malgrado dati mancanti o incompleti/errati a livello di forma o contenuto – un ordine di pagamento senza consultare il cliente se tali dati possono essere corretti e/o integrati con certezza dall'istituto stesso (ad es. numero di conto/IBAN/riferimento, cognome e nome o società e indirizzo incompleti o errati, conversione di un numero di conto in formato IBAN).

Se la banca è in grado di risolvere autonomamente il problema che ha indotto un altro istituto finanziario a respingere l'ordine di pagamento, è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a eseguire nuovamente l'operazione a propria discrezione senza consultare il cliente.

2.1.9. Modifica e revoca di ordini di pagamento

Di norma la modifica o la revoca di ordini di pagamento già conferiti deve avvenire per iscritto o utilizzando i prodotti elettronici della banca. Fatte salve eventuali regole contrarie dei sistemi di pagamento, l'ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato una volta che è stato eseguito l'addebito sul conto.

2.2. Esecuzione di ordini di pagamento

La banca procede all'esecuzione di ordini di pagamento a condizione che i dati richiesti siano disponibili e che non vi siano motivi per rifiutare tali ordini. Gli ordini di pagamento sono eseguiti con la diligenza consueta nella prassi di settore e alle condizioni indicate di seguito (punti 2.2.1.–2.2.7.).

2.2.1. Copertura dell'ordine di pagamento

Al momento dell'esecuzione del pagamento, il cliente deve disporre sul proprio conto di addebito di averi o di una linea di credito (copertura) liberamente disponibili per un volume minimo pari all'importo del bonifico più le spese derivanti.

Se l'importo da versare non è ancora stato stabilito in via definitiva (ad es. nel caso di pagamenti con carta contabilizzati in via provvisoria/prenotati), la banca è autorizzata ad addebitare sul conto l'importo provvisorio o a bloccare la copertura necessaria.

Indipendentemente dalla data o dall'ora di ricezione dell'ordine di pagamento, la banca può decidere a propria discrezione se eseguirlo malgrado la copertura mancante o tenerne in sospeso l'esecuzione per un massimo di dieci giorni lavorativi bancari qualora sia presumibile che la copertura verrà

ripristinata, senza doverne informare il cliente. Se un ordine di pagamento viene eseguito malgrado la copertura insufficiente, la banca addebiterà al cliente gli interessi come da accordi o in base alle condizioni riportate negli elenchi e nelle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili.

2.2.2. Data di esecuzione, orari di accettazione

Salvo istruzioni contrarie, di norma la banca esegue un ordine di pagamento entro tre giorni lavorativi bancari dalla sua ricezione.

Se l'ordine di pagamento riporta una data di esecuzione, la banca lo esegue in quello specifico giorno nel rispetto delle regole sotto riportate a condizione che sia pervenuto al centro di elaborazione della banca entro tale data e che siano soddisfatti tutti i requisiti per la sua esecuzione. L'importo viene addebitato sul conto del cliente al momento dell'elaborazione con data di valuta corrispondente al giorno desiderato per l'esecuzione.

Se la data di esecuzione richiesta cade di sabato, domenica o in un giorno festivo (bancario), la banca è autorizzata a effettuare l'addebito sul conto del cliente il giorno lavorativo bancario precedente o successivo. Il cliente prende atto che gli accrediti a favore del beneficiario possono subire ritardi a causa di regolamentazioni estere in materia di giorni lavorativi e giorni festivi bancari, di particolarità di singoli paesi o valute, di restrizioni legali o normative, di disordini politici, di catastrofi naturali, ecc. o per la necessità di procedere ad accertamenti.

Sono fatti salvi gli orari di accettazione della banca per gli ordini di pagamento. Essi possono essere richiesti dal cliente alla banca e sono pubblicati sul sito www.cler.ch. Se la banca riceve l'ordine di pagamento dopo l'orario limite previsto per l'accettazione e o se la data di esecuzione desiderata risale al passato, di norma il pagamento può essere eseguito solo il giorno lavorativo bancario successivo al ricevimento dell'ordine.

2.2.3. Esecuzione di ordini di pagamento istantanei

Se la banca propone l'esecuzione di ordini di pagamento istantanei, questi saranno eseguiti a condizione che al momento del conferimento dell'ordine siano state effettuate con successo le necessarie verifiche di validazione. Di norma gli ordini di pagamento istantanei vengono eseguiti immediatamente, in deroga alle regolamentazioni in materia di orari di accettazione e di giorni lavorativi e festivi bancari.

Se un ordine di pagamento istantaneo non può essere eseguito, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a eseguirlo in conformità alle regole generali per l'esecuzione degli ordini di pagamento.

2.2.4. Coinvolgimento di terzi da parte della banca

La banca seleziona e istruisce, con la diligenza consueta nella prassi di settore, le parti da coinvolgere nell'esecuzione di un bonifico (ad es. una banca corrispondente). Essa può modificare eventuali dati forniti dal cliente.

2.2.5. Mancata esecuzione di ordini di pagamento

Se la banca non può eseguire un ordine di pagamento per mancanza della necessaria copertura o per altri motivi, ne dà informazione al cliente in tempo utile e in modo adeguato. Se è autorizzata a farlo e ne è a conoscenza, la banca informa il cliente anche in merito al motivo della mancata esecuzione. La banca riaccredita sul conto di addebito gli importi già addebitati con data di valuta corrispondente al giorno in cui ha ricevuto l'ordine in questione. Se il conto di addebito è stato liquidato, informa il cliente. Riguardo alla conversione valutaria/al rischio di cambio si applica il punto 4.4.

2.2.6. Rinuncia al confronto dei dati riguardo al beneficiario

L'ordinante prende atto che l'istituto finanziario del beneficiario accrediterà di norma l'importo esclusivamente sulla base dell'IBAN o del numero di conto indicato nel bonifico, ossia senza confrontare il nome e l'indirizzo del beneficiario. L'istituto finanziario del beneficiario può tuttavia riservarsi di effettuare questo confronto a propria discrezione e di rifiutare il bonifico in caso di mancata corrispondenza o di contattare la banca per un chiarimento. Se l'istituto finanziario del beneficiario pone domande alla banca, quest'ultima è autorizzata a fornire le informazioni del caso.

2.2.7. Richiamo di ordini di pagamento

I richiami e le richieste di modifica relativi a ordini di pagamento già eseguiti vengono inoltrati dalla banca all'istituto finanziario del beneficiario. Tuttavia, non è responsabilità della banca se un richiamo porta a un rimborso o se la richiesta di modifica viene accettata.

3. Pagamenti in entrata

3.1. Rinuncia al confronto dei dati in caso di accrediti

La banca accredita i pagamenti in entrata sul conto indicato nel bonifico mediante IBAN o numero di conto senza confrontare i dati aggiuntivi forniti con il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo del titolare del conto. La banca si riserva, a propria discrezione, di effettuare comunque tale confronto e, in caso di mancata corrispondenza, di procedere come descritto al punto 3.3.

3.2. Data di accredito

Se la data di accredito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo (bancario), la banca è autorizzata ad effettuare l'accredito sul conto del cliente il giorno lavorativo bancario precedente o successivo.

Il cliente prende atto che l'accredito di pagamenti in entrata può subire ritardi a causa di disposizioni legali o normative o per la necessità di procedere ad accertamenti.

I pagamenti pervenuti tramite sistemi di pagamento vengono contabilizzati con data di valuta corrispondente al giorno dell'accredito sul conto di regolamento della banca.

3.3. Riaccredito e blocco di pagamenti in entrata

La banca riaccredita i pagamenti in entrata per cui mancano

dati o che presentano dati errati o poco chiari (ad es. IBAN o numero di conto mancante o errato, dati dell'ordinante incompleti/errati) o in relazione ai quali sono emerse contraddizioni da un confronto effettuato ai sensi del punto 3.1. La banca può effettuare preliminarmente accertamenti in conformità al punto 4.8. Si procede allo stesso modo se l'accredito è impedito da altri motivi (conto chiuso, disposizioni legali, normative o interne come ad es. le norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, disposizioni delle autorità, misure sanzionatorie nazionali o internazionali che la banca deve osservare, ecc.) purché per la banca non sussista alcun obbligo di bloccare il pagamento in entrata.

Fatti salvi eventuali obblighi contrari, la banca informa il cliente in merito a eventuali riaccrediti o blocchi di pagamenti in entrata ed è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte nella transazione (incl. l'ordinante) il motivo per cui l'accredito non è andato a buon fine. Non è escluso che in tal modo soggetti terzi possano risalire al fatto che il cliente intrattiene una relazione bancaria con l'istituto.

3.4. Operazioni di copertura

La banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata in valuta estera che siano collegati a un'operazione di copertura (ad es. acquisizione della relativa valuta tramite un altro istituto finanziario) solo a seguito della conferma da parte della banca corrispondente che la copertura è andata a buon fine. Se la banca effettua l'accredito prima di aver ricevuto una conferma, si riserva il diritto di riaddebitare in qualsiasi momento sul conto del cliente l'importo in questione (incl. gli interessi maturati dall'accredito) o di esigerne il rimborso in altro modo qualora la copertura non giunga dalla banca corrispondente entro tre giorni lavorativi bancari dall'accredito. Sono fatti salvi eventuali accordi in deroga.

3.5. Pagamenti in entrata da fatture create dal cliente

I clienti che creano o fanno creare QR-fatture o fatture in formato digitale si impegnano a rispettare le norme e gli standard applicabili o le indicazioni fornite dal sistema riguardo alla fatturazione.

4. Disposizioni comuni per ordini di pagamento e pagamenti in entrata

4.1. Avvisi di addebito e accredito

Gli avvisi di addebito e accredito sono resi disponibili al cliente per via elettronica o in forma scritta.

I reclami riguardanti l'esecuzione (errata) o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine o le contestazioni relative ad avvisi di addebito e accredito vanno inoltrati immediatamente alla banca, al più tardi comunque entro un mese dalla comunicazione. Se ciò non avviene, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché i relativi avvisi si intendono approvati. In ogni caso il cliente si assume i danni derivanti da una presentazione tardiva del reclamo.

4.2. Obblighi di diligenza del cliente

Il cliente è tenuto a conservare con cura i propri documenti relativi al traffico dei pagamenti (ricevute, ordini di pagamento, credenziali, ecc.) per impedire che persone non autorizzate possano avervi accesso. I mezzi di legittimazione che consentono di accedere al conto del cliente non devono essere divulgati a terzi (incl. i servizi di disposizione di ordini di pagamento).

Il cliente deve adottare tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili per evitare abusi o frodi. È tenuto a comunicare immediatamente alla banca eventuali irregolarità o lo smarrimento di documenti relativi al traffico dei pagamenti.

Sono fatti salvi obblighi di diligenza particolari del cliente in base a contratti relativi a prodotti o servizi specifici.

4.3. Prezzi

Sia per l'esecuzione di ordini di pagamento che per l'elaborazione di pagamenti in entrata e di servizi supplementari associati (come ad es. ricerche, rimborsi, riproduzione di dati o interventi manuali legati a istruzioni particolari del cliente) e per le conversioni valutarie, la banca è autorizzata ad applicare il prezzo corrispondente. Tale prezzo può includere anche i costi addebitati alla banca da istituti finanziari coinvolti per la loro partecipazione all'esecuzione di un bonifico.

I prezzi fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Questi possono essere richiesti alla banca e sono pubblicati anche sul sito www.cler.ch. Soprattutto in caso di variazioni dei costi o della situazione e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

La banca ha il diritto di addebitare i prezzi applicati direttamente sul conto del cliente. Nel caso di pagamenti in entrata, la banca è autorizzata a detrarre i prezzi applicati dall'importo da accreditare prima dell'effettivo accredito.

4.4. Conversione valutaria/rischio di cambio

Gli accrediti e gli addebiti di importi in valuta estera vengono effettuati in franchi svizzeri al corso di cambio (acquisto/vendita) determinante applicato dalla banca al momento dell'elaborazione, a meno che il cliente non abbia dato per tempo istruzioni contrarie o sia titolare di un conto nella valuta estera in questione. Se il cliente possiede esclusivamente conti in valuta estera, la banca, a suo libero giudizio, può accreditare gli importi in una di queste valute. Eventuali rischi di cambio (ad es. nel caso di un riaccredito dopo l'avvenuto addebito sul conto) sono a carico del cliente.

4.5. Storni

La banca è autorizzata a riaddebitare in qualsiasi momento sul conto del cliente, senza consultare quest'ultimo e indipendentemente dal fatto che il conto sia stato nel frattempo chiuso, un importo accreditato (incl. gli interessi maturati

dall'accredito) o di esigerne il rimborso in altro modo, qualora a posteriori risulti che l'accredito era stato eseguito dalla banca in via ingiustificata, ovvero per sbaglio, con presenza di errori o in violazione a norme di legge.

La banca informa il cliente in merito all'avvenuto riaddebito.

4.6. Trattamento e trasmissione di dati relativi al traffico dei pagamenti

Il cliente prende atto che, nell'ambito dell'esecuzione del suo ordine di pagamento, i dati ad esso relativi saranno comunicati agli istituti finanziari coinvolti (in particolare alle banche corrispondenti svizzere ed estere della banca e all'istituto finanziario del beneficiario), ai gestori di sistemi o ai sistemi di trasmissione svizzeri o esteri (ad es. SIC, euroSIC, SWIFT) nonché ai beneficiari in Svizzera e all'estero. Ciò vale altresì per i dati rettificati dalla banca ai sensi del punto 2.1.8. Anche dati relativi a bonifici nazionali possono essere trasmessi all'estero. Inoltre, è possibile che uno qualsiasi dei soggetti coinvolti trasmetta i dati per l'ulteriore elaborazione o per la relativa sicurezza a terzi incaricati in altri paesi.

È possibile che, nell'ambito dell'esternalizzazione di settori d'attività e servizi, i dati relativi agli ordini o ai pagamenti in entrata siano resi noti a fornitori della banca in Svizzera o all'estero, o che vengano divulgati nel contesto di obblighi d'informazione e di comunicazione previsti da leggi o normative.

Il cliente prende atto che i dati trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sono soggetti alle disposizioni del rispettivo ordinamento giuridico estero, che potrebbe non offrire una protezione adeguata. È possibile che in determinate circostanze le autorità locali accedano ai dati o ne dispongano la consegna.

4.7. Particolarità di singoli paesi e valute

La banca si riserva il diritto di sospendere in toto o in parte il traffico dei pagamenti con determinati paesi o in determinate valute. Il cliente viene informato di simili limitazioni o sospensioni mediante pubblicazione sul sito www.cler.ch.

Il cliente è tenuto a osservare le disposizioni e le particolarità relative al traffico dei pagamenti con il paese pertinente nel suo caso specifico.

4.8. Violazione di disposizioni legali e interne alla banca, prevenzione di abusi

La banca non è tenuta a eseguire ordini di pagamento o a elaborare pagamenti in entrata che violino il diritto applicabile, prescrizioni normative o disposizioni delle autorità competenti o che siano altrimenti in contrasto con misure e norme di comportamento interne o esterne della banca (ad es. norme in materia di embargo o riciclaggio di denaro) o con contratti applicabili (ad es. costituzione in pegno di averi in conto).

La banca può effettuare opportuni accertamenti quando ha a che fare con pagamenti in entrata e in uscita. In caso di

pagamenti in entrata, può procurarsi dall'istituto finanziario dell'ordinante istruzioni di pagamento corrette o aggiuntive al fine di poter decidere in merito a un eventuale accredito, rifiuto o blocco.

In presenza di indizi circa un'eventuale mancanza di intenzionalità del cliente o un abuso, la banca può posticipare, limitare o rifiutare in toto o in parte l'esecuzione di servizi relativi al traffico dei pagamenti.

4.9. Responsabilità della banca ed esclusioni di responsabilità

4.9.1. Aspetti generali

La banca risponde solo per i danni diretti da essa causati attraverso una violazione della diligenza consueta nella prassi di settore. È esclusa la responsabilità per i danni indiretti o imprevisti.

4.9.2. Rifiuti, mancate esecuzioni o ritardi in seguito ad accertamenti ad opera della banca

La banca declina ogni responsabilità circa eventuali rifiuti, mancate esecuzioni o ritardi dovuti a chiarimenti o accertamenti da parte sua o di banche corrispondenti in merito a ordini di pagamento o pagamenti in entrata, o causati da regolamentazioni estere in materia di giorni lavorativi e giorni festivi (bancari).

4.9.3. Coinvolgimento di terzi

Se un soggetto terzo non scelto dalla banca (ad es. l'istituto finanziario del beneficiario) o coinvolto necessariamente da quest'ultima in assenza di alternative non adempie ai propri obblighi, il cliente non può avanzare alcun diritto nei confronti della banca a seguito di tale situazione.

Se l'insolvenza di una banca corrispondente o destinataria coinvolta causa ritardi, blocchi o la mancata esecuzione di bonifici, è esclusa qualsiasi responsabilità da parte della banca.

4.9.4. Rischi di trasferimento

L'esecuzione di bonifici può essere ritardata o impedita da circostanze che esulano dalla sfera d'influenza della banca, in particolare a causa di regolamenti e misure (inter)nazionali o estere (ad es. restrizioni legali o normative come misure sanzionatorie, divieti di trasferimento o limitazioni di sistemi valutari e di pagamento). Il cliente non può far valere alcun diritto nei confronti della banca a causa di simili ritardi, blocchi o mancata esecuzione di transazioni.

4.9.5. Prodotti e servizi elettronici

Nei contratti relativi ai prodotti e servizi elettronici, che contengono anche norme in materia di responsabilità, la banca richiama l'attenzione sui rischi derivanti dall'uso di tali prodotti e servizi, sugli obblighi di diligenza che il cliente deve osservare per evitare tali rischi, sulle relative misure da adottare e sui requisiti che devono essere soddisfatti dai terminali dell'utente. Fatte salve le suddette norme in materia di responsabilità, la banca non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di

diligenza da parte dell'utente, dell'utilizzo abusivo di mezzi di legittimazione, dell'esattezza e della completezza dei dati visualizzati, dell'accesso tecnico a servizi elettronici, della disponibilità, del corretto funzionamento e dell'abuso di reti di telecomunicazione o di Internet e neppure del funzionamento e della sicurezza dei terminali impiegati dall'utente.

Nel caso riscontrasse rischi per la sicurezza o dovesse procedere alla manutenzione dei sistemi necessari, la banca si riserva il diritto di interrompere l'accesso ai servizi elettronici per tutelare gli utenti fino all'eliminazione dei rischi di cui sopra o fino al completamento della manutenzione. La banca declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da una simile interruzione, in particolare per ordini non eseguiti entro il termine stabilito o per perdite sui corsi.

4.9.6. Obblighi del cliente

La banca declina ogni responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto di obblighi da parte del cliente. In particolare non risponde dei costi causati dall'inosservanza dei requisiti in relazione alla fatturazione (ad es. standard per le QR-fatture) o dall'assunzione di rischi accresciuti (ad es. fatturazione via e-mail).

4.10. Condizioni generali e ulteriori disposizioni contrattuali

Sono fatti salvi regolamenti particolari per i bonifici riportati in contratti relativi a prodotti o servizi specifici stipulati tra la banca e il cliente (ad es. pagamenti con carta, pagamenti nel Digital Banking) nonché altre regole speciali per il traffico dei pagamenti.

Sono applicabili in via integrativa le Condizioni generali.

4.11. Modifica delle Condizioni relative al traffico dei pagamenti

La banca può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni relative al traffico dei pagamenti. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.

Disposizioni per la comunicazione elettronica

Per l'utilizzo di e-mail nei rapporti con la Banque Cler SA (di seguito la «banca») si applicano le seguenti disposizioni:

1. Senza dover effettuare ulteriori controlli della legittimità, la banca è autorizzata a comunicare attraverso gli indirizzi e-mail che le sono stati confermati per iscritto o per via elettronica e a fornire in questo modo al titolare dell'indirizzo e-mail tutte le informazioni richieste. Per ricevere informazioni su relazioni cliente, il titolare dell'indirizzo e-mail (in particolare in qualità di cliente, procuratore, ecc.) deve disporre di un rispettivo diritto di ricevere informazioni. In presenza di un tale diritto, la banca può inviare tramite e-mail anche dati cliente e documenti per la clientela.

2. Rischi legati alle e-mail

Chiunque desideri comunicare con la banca tramite e-mail o autorizzi altre persone a farlo è consapevole dei rischi connessi allo scambio d'informazioni tramite e-mail e li accetta, con particolare riguardo alle seguenti circostanze:

- Il titolare dell'indirizzo e-mail può autorizzare altre persone a utilizzare le corrispondenti caselle di posta elettronica («shared mailbox»), fatto che permette loro di venire a conoscenza della comunicazione tramite e-mail.
- Le informazioni vengono trasmesse in modo non criptato tramite reti pubbliche e accessibili a tutti e risultano consultabili da terzi (ad es. operatori di rete e di servizi), fatto che permette di dedurre eventualmente l'esistenza di una relazione cliente con la banca. La **protezione dei dati** e il **segreto bancario** (qualora l'oggetto delle e-mail fossero dati cliente) **non possono quindi essere garantiti**.
- Secondo la situazione, le informazioni vengono trasmesse oltre frontiera senza essere sottoposte ad alcun controllo, anche se il mittente e il destinatario si trovano in Svizzera.
- È possibile che la comunicazione venga consultata e modificata da persone non autorizzate e che queste manipolino l'identità del mittente (ad es. l'indirizzo e-mail) e/o del destinatario.
- Lo scambio di informazioni può essere ritardato o interrotto in seguito a errori di trasmissione, guasti tecnici, interruzioni, disturbi, interventi illeciti, congestione della rete o altre mancanze degli operatori di rete. È possibile che le e-mail (e/o gli allegati) subiscano disguidi o vengano cancellate.
- La trasmissione di informazioni dall'estero può, secondo la situazione, violare norme del diritto estero. Spetta all'utente dell'e-mail informarsi in merito.
- I messaggi possono contenere malware in grado di provocare ingenti danni.

3. Diligenza della banca, dichiarazione di non responsabilità

Nell'utilizzare le e-mail, la banca opera con la diligenza consueta nella prassi di settore. La banca non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza e l'integrità nonché il processo di ricezione e invio della comunicazione

elettronica non protetta, come in particolare le e-mail. La banca si fa carico dei danni dovuti segnatamente a perdite, ritardi, irregolarità, doppi invii o guasti tecnici e interruzioni di funzionamento di e-mail nella misura in cui ha violato la diligenza consueta nella prassi di settore. Per il resto sono il titolare dell'indirizzo e-mail confermato ed eventualmente il cliente a rispondere dei danni. In particolare, la banca declina ogni responsabilità per danni e altri svantaggi derivanti da un utilizzo negligente di un indirizzo e-mail confermato da parte del relativo titolare, da interventi illeciti su dispositivi e software di quest'ultimo o dalla realizzazione dei suddetti rischi connessi allo scambio d'informazioni tramite e-mail.

4. Obblighi dell'utente dell'indirizzo e-mail

È responsabilità dell'utente di un indirizzo e-mail far sì che quest'ultimo nonché i dispositivi e i software impiegati siano costantemente protetti in modo adeguato contro attacchi elettronici e l'utilizzo da parte di persone non autorizzate.

Le richieste, apparentemente provenienti dalla banca, di inserire o divulgare mezzi di legittimazione tramite e-mail o e-mail con link a pagine d'accesso non vanno soddisfatte e vanno immediatamente cancellate. La banca va informata senza indugio e la conferma dell'indirizzo e-mail annullata se si teme un uso abusivo dell'indirizzo e-mail confermato o se vi sono altri dubbi circa l'origine delle e-mail ricevute.

La banca raccomanda di inserire ex novo il destinatario ogni volta che si invia un nuovo messaggio e di evitare di inoltrare contestualmente eventuali comunicazioni ricevute in precedenza.

5. Trattamento di e-mail

Le e-mail in entrata vengono trattate dalla banca nell'ambito dell'abituale attività, senza assegnare alcuna priorità a livello di tempistiche.

Non è consentito conferire alla banca tramite e-mail ordini o istruzioni in merito a relazioni cliente (ordini di bonifico, ordini di borsa, ordini di estinzione, istruzioni di spedizione, ecc.). La banca non è tenuta a dar loro esecuzione.

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alla dichiarazione sulla protezione dei dati della banca. La banca raccomanda di non inviarle tramite e-mail informazioni riservate o urgenti. Nello specifico, ai clienti viene chiesto di contattare la banca attraverso gli opportuni canali protetti previsti per simili casi (ad es. E-Banking, applicazione Mobile Banking).

6. Nessun obbligo di utilizzare e-mail

Non vi è alcun obbligo di utilizzare e-mail.

La banca può interrompere o sospendere in qualsiasi momento la comunicazione tramite e-mail, in particolare qualora si tema un abuso o ciò sia imposto da disposizioni contrattuali o legali. Può rifiutarsi di accettare o trattare e-mail o subordinare tali operazioni a ulteriori chiarimenti e si riserva in particolare il diritto di non entrare nel merito

di una comunicazione elettronica/un'e-mail pervenuta tramite un indirizzo e-mail diverso da quello confermato o di non comunicare tramite e-mail con persone domiciliate all'estero.

La banca non è tenuta a inoltrare e-mail a clienti o ad altre persone autorizzate o a informarli separatamente delle e-mail inviate al titolare dell'indirizzo e-mail.

7. Altri dati di contatto

Altri dati di contatto (ad es. contatti telefonici, indirizzi postali, E-Banking) comunicati alla banca nell'ambito o al di fuori di relazioni cliente o abbonamenti a pubblicazioni elettroniche della banca (ad es. newsletter) non vengono modificati dalla conferma di un indirizzo e-mail.

8. Revoca di un indirizzo e-mail

La conferma di un indirizzo e-mail può essere revocata in qualsiasi momento a titolo gratuito.

Qualora un indirizzo e-mail non debba più essere utilizzato dalla banca (ad es. cambio dell'indirizzo e-mail), spetta al cliente revocarlo senza indugio. Se necessario, occorre fornire una nuova conferma relativa all'utilizzo di e-mail.

In assenza di revoca, la conferma dell'indirizzo e-mail resta in vigore anche dopo il decesso del titolare o di clienti eventualmente interessati o in caso di una loro sopravvenuta incapacità di esercitare i diritti civili o della cancellazione in quanto ditta (senza riguardo a iscrizioni divergenti nel registro di commercio).

9. Modifica delle disposizioni per la comunicazione elettronica

La banca è autorizzata a modificare le presenti disposizioni in qualsiasi momento. Essa comunica le modifiche al titolare dell'indirizzo e-mail o ai clienti eventualmente interessati tramite e-mail o in altro modo appropriato. Le modifiche si considerano approvate senza obiezioni entro un mese.

Informazione per i nostri clienti al fine di evitare averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati

Gentile cliente,

non di rado accade che i rapporti dei clienti con la banca si interrompano e che, pertanto, gli averi patrimoniali depositati presso la stessa rimangano senza contatto e successivamente non vengano più rivendicati. Questo può causare difficoltà e situazioni indesiderate alle persone interessate, in particolare se tali valori patrimoniali vengono definitivamente dimenticati dai clienti e dai loro eredi.

Pertanto l'Associazione svizzera dei banchieri (www.swissbanking.org), in collaborazione con le banche svizzere, ha elaborato alcune misure per evitare averi senza contatto e non rivendicati e per il loro trattamento. Di seguito ne riportiamo una sintesi.

Il suo contributo per evitare l'interruzione dei contatti

- Ci comunichi tempestivamente eventuali cambi di domicilio o se l'indirizzo da noi utilizzato (ad es. in seguito a matrimonio) non dovesse più corrispondere a quello attuale e deve quindi essere modificato.
- Ci informi anche se ha in programma assenze di lunga durata e desidera che le nostre comunicazioni siano inoltrate ad es. a un indirizzo terzo.
- In via generale è opportuno designare un procuratore a cui la banca possa rivolgersi in caso di assenza di contatti e non rivendicazione.

Misure della banca in caso di assenza di contatti

In caso di assenza di contatti, sulla base delle norme di condotta rilevanti emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri adottiamo le seguenti misure:

Provvedimenti immediati

Non appena constatiamo che le comunicazioni inviate per posta a un cliente non risultano più recapitabili, ad es. a seguito di un cambio d'indirizzo non notificato, e non sussiste più alcun contatto con tale cliente (ad es. visita personale presso la banca, login nell'E-Banking), tentiamo di ripristinare il contatto con la diligenza richiesta dalle circostanze, ricercando ad esempio attivamente il nuovo indirizzo. Eventualmente siamo disposti a conferire l'incarico di condurre le ricerche anche a terzi, i quali sono assoggettati al medesimo obbligo di riservatezza degli impiegati della banca stessa. Il segreto bancario resta così assicurato a tutti gli effetti.

Misure in caso dell'accertamento di assenza di contatti e non rivendicazione

Qualora a seguito di un'interruzione di contatto le nostre ricerche restino senza esito, ovvero laddove un contatto con il cliente non risulti possibile per altri motivi, lo stato di assenza di contatti è accertato. In questo caso, sulla scorta delle regole di condotta siamo tenuti a:

- contrassegnare i valori patrimoniali in modo specifico, registrarli a livello centralizzato internamente alla banca e gestirli come «senza contatti» per una durata di 10 anni e in seguito come «non rivendicati» per 50 anni,
- registrare i dati dei clienti senza contatto titolari di valori patrimoniali d'importo superiore a 500 CHF o cassette di sicurezza in una banca dati centrale gestita dalla SIX SAG, a cui ha accesso solo l'Ombudsman delle banche svizzere,
- una volta trascorsi 50 anni dall'insorgenza della non rivendicazione (ovvero 60 anni dopo l'ultimo contatto), pubblicare sul sito Internet <https://www.dormantaccounts.ch> gli estremi delle relazioni con i clienti non rivendicate che presentano valori patrimoniali superiori a 500 CHF o il cui valore – qualora si tratti ad esempio del contenuto delle cassette di sicurezza – non è noto,
- consegnare gli averi patrimoniali alla Confederazione (Amministrazione federale delle contribuzioni), qualora durante il termine di pubblicazione nessuno abbia avanzato un diritto giustificato su tali averi. Con la consegna degli averi patrimoniali alla Confederazione si estingue ogni diritto a rivendicarli.

Salvaguardia dei diritti anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione

I diritti del cliente e/o dei suoi successori legali restano tutelati anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione fino al momento della consegna alla Confederazione. In tale contesto è possibile derogare alle disposizioni contrattuali soltanto se ciò risulta essere nell'evidente interesse del cliente. Gli averi in conto corrente e di natura analoga possono ad es. essere investiti per conto del cliente bancario in un'ottica di tutela dei suoi interessi, ovvero con diligenza e, per quanto possibile, in modo redditizio (ad es. sotto forma di averi di risparmio, obbligazioni di cassa o un fondo d'investimento con un profilo di rischio conservativo). Gli averi di risparmio continuano a essere gestiti in modo invariato e sono remunerati con i tassi d'interesse di volta in volta applicati presso la banca. I mandati di gestione patrimoniale continuano a essere gestiti in modo invariato purché l'obiettivo d'investimento prefissato non sia palesemente in conflitto con gli interessi del cliente. Allo scopo di coprire i costi di locazione non saldati, completare le operazioni di ricerca nonché nel contesto di una liquidazione, le cassette di sicurezza possono essere aperte in conformità alle direttive interne alla banca, con successiva custodia del loro contenuto a livello centralizzato.

Costi

Le spese e le commissioni normalmente addebitate si applicano anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione. Inoltre, addebitiamo sul conto in questione i costi sostenuti per le ricerche, per la gestione particolare e il monitoraggio degli averi patrimoniali senza contatti e non rivendicati, nonché per la pubblicazione e il trattamento di eventuali pretese palesemente ingiustificate. Naturalmente l'entità delle ricerche si baserà sul principio della proporzionalità, ossia dipenderà dall'ammontare dei valori patrimoniali in questione.

Grazie per la sua collaborazione finalizzata a evitare averi senza contatto e non rivendicati.

Spiegazioni per l'autodichiarazione fiscale

Scambio automatico di informazioni (SAI)

Prendo/Prendiamo atto che la banca è tenuta a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni informazioni relative al titolare del conto/all'avente diritto economico nonché ai valori patrimoniali, qualora il titolare del conto/l'avente diritto economico avesse la residenza in un paese con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. In base alle disposizioni di legge, l'Amministrazione federale delle contribuzioni è tenuta a trasmettere le informazioni ricevute alla/e rispettiva/e autorità fiscale/i estera/e.

FATCA

Prendo/Prendiamo atto che la banca è tenuta a notificare direttamente all'autorità fiscale americana (IRS) informazioni relative al titolare del conto/all'avente diritto economico nonché ai valori patrimoniali, qualora il titolare del conto/l'avente diritto economico si classifichi come «US-Person» ai sensi del diritto fiscale americano.

Indicazioni relative alla determinazione dell'obbligo fiscale illimitato

In una prima fase è possibile determinare la residenza fiscale in base alle normative nazionali sull'obbligo fiscale illimitato. I criteri di determinazione di un obbligo fiscale illimitato variano a seconda dello Stato, tuttavia occorre verificare gradualmente le seguenti caratteristiche di residenza:

- dimora permanente in uno Stato contraente
- centro degli interessi vitali in uno Stato contraente
- soggiorno abituale in uno Stato contraente
- cittadinanza in uno Stato contraente

Qualora, sulla base di normative nazionali, una persona dovesse essere considerata assoggettata all'obbligo fiscale illimitato in più di uno Stato, in una seconda fase occorre eventualmente consultare una convenzione di doppia imposizione (CDI) tra i due Stati allo scopo di determinare la residenza fiscale. In casi del genere, le cosiddette «tie-breaker rules» (da applicarsi secondo l'ordine progressivo) stabiliscono in quale Stato una persona è fiscalmente residente. Se tra i due Stati non sussiste alcuna CDI che attribuisca la residenza fiscale a uno dei due Stati, ai fini dello scambio automatico di informazioni relativo a conti finanziari una persona è ritenuta residente in entrambi gli Stati. Di norma, un obbligo fiscale limitato (ad es. in seguito a redditi da fonti in uno Stato, un immobile, una partecipazione a una società di persone o da uno stabilimento d'impresa) non implica una residenza fiscale rilevante ai fini del SAI.

In caso di domande sulla sua residenza fiscale, voglia contattare il suo consulente tributario.